COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 05.06.2000
COM (2000) 219 def.

1997/0067 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (COM (97)49 def., COM(97)614 def., COM(98)76 def. e COM(99)271 def.)

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE

RELAZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE prevede che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura.

In merito ai 61 emendamenti adottati dal Parlamento, la Commissione ha formulato i pareri di seguito indicati. Alla presente relazione è allegata una proposta modificata, nel rispetto dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, che accoglie in tutto, in parte o in linea di principio 47 dei 61 emendamenti adottati dal Parlamento.

1. CRONISTORIA

Trasmissione della proposta al Parlamento e al Consiglio : 15.4.1997

Proposta modificata, due volte, il 26.11.1997 (COM(97)614) ed il 17.2.1998 (COM(98)76)

Parere del Comitato economico e sociale : 10.10.1997

Parere del Comitato delle regioni : 12.3.1998

Parere del Parlamento in prima lettura : 11.2.1999

Proposta modificata della Commissione (COM(99)271) : 17.6.1999

Adozione della posizione comune del Consiglio : 22.10.1999

Parere della Commissione sulla posizione comune (SEC(99)1706) : 25.10.1999

La Commissione ha riconosciuto nel proprio parere che la posizione comune costituisce, soprattutto in merito agli aspetti tecnici, un positivo sviluppo rispetto alla proposta originaria ed ha inoltre giudicato positivo il fatto che siano stati in buona parte accolti gli emendamenti del Parlamento. Essa ha tuttavia manifestato il proprio disaccordo soprattutto in merito ai calendari di attuazione, alla tariffazione ed alle modalità con cui viene fatto riferimento agli impegni assunti nell'ambito degli accordi internazionali, in particolare la convenzione di Barcellona e le Convenzioni OSPAR ed HELCOM. Pur esprimendo la propria preoccupazione riguardo a tali lacune, la Commissione si è tuttavia dichiarata favorevole alla posizione comune.

2. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La nuova politica delle acque intende riorganizzare la normativa della Comunità in tale materia per impedire l'ulteriore deterioramento rispetto alla situazione attuale, proteggendo e migliorando la qualità e la quantità degli ecosistemi acquatici e delle acque sotterranee. La proposta elabora un quadro comunitario che offre approcci, obiettivi, misure basilari e definizioni comuni. La politica tiene conto del naturale fluire delle acque lungo i bacini fluviali verso il mare, nonché delle naturali interazioni fra acque superficiali ed acque sotterranee, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo; essa considera inoltre ogni distretto idrografico nella sua interezza, tenendo conto di estuari, acque di transizione di altro tipo ed acque costiere. Il controllo dell'inquinamento deve avvenire in modo integrato: ai controlli

alla fonte vanno perciò affiancati opportuni standard di qualità ambientale. Saranno necessari sei piani annuali di gestione per ogni distretto idrografico, comprese le eventuali acque di transizione, corredati degli opportuni programmi di misure coordinati, per garantire il buono stato delle acque entro il 2010. I programmi di misure devono tenere conto di tutte le possibili fonti di impatto sull'ecosistema acquatico, comprese quelle legate all'agricoltura, alla produzione di energia, ai trasporti ed alla pianificazione spaziale. Occorre inoltre provvedere sistematicamente al monitoraggio dei risultati conseguiti. La proposta prevede inoltre che le politiche di tariffazione incentivino l'impiego razionale dell'acqua, quale primo passo verso il completo recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli finanziari, ambientali e relativi alle risorse. La direttiva proposta consente fra l'altro di rispettare gli impegni internazionali assunti in forza della Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali del 1992 e della Convenzione ONU sull'utilizzo delle acque per scopi diversi dalla navigazione del 1996.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE IN MERITO AGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

La Commissione ha accolto nella loro interezza, parzialmente o in linea di principio 47 dei 61 emendamenti adottati dal Parlamento. Tali emendamenti sono stati inseriti nel testo della proposta modificata allegata alla presente relazione.

3.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

- L'emendamento 6 nel quale è chiarito che il buono stato delle acque deve essere raggiunto su tutto il territorio comunitario e che deve essere evitato il deterioramento di tale stato è accolto nella sua interezza.

- L'emendamento 16 nel quale è chiarito che per buono stato chimico delle acque superficiali si intende lo stato chimico che soddisfa gli obiettivi ambientali per le acque superficiali è accolto nella sua interezza.

- L'emendamento 17 nel quale è chiarita la definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee è accolto nella sua interezza.

- L'emendamento 20 che definisce l'immissione diretta nelle acque sotterranee è accolto con l'aggiunta dell'espressione "nelle acque sotterranee".

- L'emendamento 21 che aggiunge le sostanze radioattive alle sostanze per le quali devono essere adottati standard di qualità ambientale è accolto nella sua interezza, con l'aggiunta dell'espressione "prodotte dall'uomo" per maggiore chiarezza. Viene così reso esplicito, anziché implicito, il fatto che la direttiva riguarda anche tali sostanze. È di conseguenza accolto nella sua interezza anche l'emendamento 76 che aggiunge le sostanze radioattive a quelle indicate nell'allegato VIII. La formulazione adottata è quella della proposta modificata presentata dalla Commissione dopo la pronuncia del Parlamento in prima lettura. Esso è inserito nel nuovo considerando 40 bis.

- L'emendamento 31 che introduce, in un paragrafo a sé, criteri più severi per la designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato è accolto nella sua interezza, con l'aggiunta di "oppure" fra i vari punti per sottolineare il fatto che i criteri sono alternativi. La designazione è in tal modo chiaramente regolata da un

unico paragrafo e non deve essere dedotta da informazioni inserite in vari articoli ed allegati, come era invece il caso nella posizione comune. Per maggiore chiarezza è stato indicato che le "strutture portuali" fanno parte della navigazione. Anche l'emendamento 65 che sopprime una parte dell'allegato II, contenente criteri per la designazione, è accolto nella sua interezza.

- Gli emendamenti 33 ed 84 che rafforzano e precisano i criteri che regolano il deterioramento "temporaneo", che sostituiscono la parola "imprevisti" con "imprevedibili" e che precisano l'applicabilità in caso di alluvioni "atipiche ed eccezionali" e di siccità "di durata estremamente prolungata" sono accolti nella loro interezza, trattandosi di utili precisazioni.

- L'emendamento 34 nel quale sono fissati criteri più severi e più chiari per effettuare nuove modifiche od alterazioni delle acque è accolto nella sua interezza. Il testo proposto dal Parlamento è stato leggermente riformulato per evitare inutili ripetizioni.

- L'emendamento 35 nel quale è precisato che gli Stati membri devono assicurare che proroghe o deroghe rispetto agli obiettivi generali non devono compromettere definitivamente o pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi delle proposta è accolto.

- L'emendamento 46 che aumenta la trasparenza, obbligando gli Stati membri ad elaborare calendari per la piena applicazione delle disposizioni relative alla tariffazione, è accolto nella sua interezza.

- L'emendamento 48 che precisa come il programma di misure debba essere "volto a realizzare" gli obiettivi della proposta è accolto nella sua interezza; dei riferimenti in esso contenuti è tuttavia mantenuto solo quello relativo all'articolo 4, nel quale figurano appunto tali obiettivi.

- L'emendamento 53 che precisa l'obbligo di adottare, nel programma di misure, le misure necessarie per conseguire il buono stato ecologico è accolto nella sua interezza.

- L'emendamento 67 che allinea ai valori di soglia per il monitoraggio previsti dalla direttiva sull'acqua potabile i valori della proposta è accolto nella sua interezza.

- L'emendamento 75 che precisa quali informazioni devono essere fornite per i corpi idrici che hanno poche possibilità di raggiungere il buono stato delle acque previsto è accolto nella sua interezza.

- L'emendamento 78 che introduce criteri severi e trasparenti per la proroga dei termini i entro cui deve essere raggiunto il buono stato delle acque, riducendo da 3 a 2 gli aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici, è accolto nella sua interezza. Ciò rende più trasparente l'applicazione ed accorcia convenientemente i tempi di attuazione, che risultavano piuttosto lunghi. Per sottolineare che i criteri enunciati sono fra loro alternativi è stata introdotta l'espressione "per almeno uno dei" prima di "motivi seguenti".

- L'emendamento 85 che aumenta la trasparenza imponendo di inserire nelle relazioni relative ai piani di gestione dei bacini idrografici informazioni in merito ai sistemi di

tariffazione volti ad incentivare un uso più razionale delle acque ed in merito al contributo offerto dai diversi settori economici è accolto nella sua interezza.

- L'emendamento 88 nel quale è precisato che i programmi di misura devono comprendere misure volte a ridurre progressivamente le emissioni nelle acque superficiali, riducendo costantemente scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose è accolto nella sua interezza.

3.2. Emendamenti parzialmente accolti dalla Commissione

- L'emendamento 8 è accolto nella parte in cui affianca il termine “idrogeologico” al termine “ecologico e idrologico”; la precisazione bacino idrografico “idrogeologico” risulta invece superflua in quanto implicita nel concetto di distretto idrografico, come definito nell'articolo 2, punto 15, e non è pertanto accolta.

- L'emendamento 42 è accolto nella parte in cui precisa i requisiti per il monitoraggio del volume e della proporzione del flusso idrico delle acque superficiali; la precisazione che il monitoraggio di tali acque è basato su indicatori idrici chimici e biologici è superflua in quanto già altrove contenuta nella proposta. È pure superfluo precisare che debbono essere impiegati metodi omologati da tutti gli Stati membri, il riferimento a tali metodi è inoltre poco chiaro e non è pertanto accolto.

- L'emendamento 47 che precisa come l'obiettivo dell'approccio combinato comprenda tutte le fonti puntuali e diffuse è parzialmente accolto. Per garantire la proporzionalità è stata introdotta una possibile esenzione per i piccoli quantitativi. Il riferimento alle sostanze prioritarie è stato trasferito, per competenza, nell'articolo 16.

- L'emendamento 54 precisa che nel caso in cui il corpo idrico non soddisfi gli obiettivi ambientali devono essere esaminate le condizioni idromorfologiche e fisicochimiche esistenti al momento dell'esame, devono essere effettuati controlli più intensi, vanno stabiliti standard di qualità ambientale per gli inquinanti rilevati, va effettuato un immediato riesame di tutte le autorizzazioni concesse e vanno definite le misure necessarie per garantire che la condizione idromorfologica del corpo idrico sia tale da assicurare il previsto stato ecologico. Gli emendamenti sono stati accolti nella loro essenza, anche se se talvolta in forma abbreviata o riformulata.

- L'emendamento 93 che prevede la presentazione di proposte per una costante riduzione di scarichi, emissioni e perdite un anno dopo l'adozione dell'elenco prioritario è accolto. Il riferimento all'obiettivo di tendere a livelli prossimi allo zero entro dicembre 2020 è accolto in una versione riformulata, conforme all'introduzione di tale obiettivo prettamente auspicabile fra gli obiettivi della proposta. La richiesta di un elenco guida e di une elenco delle informazioni mancanti in merito a tali sostanze non è accolta. Il ruolo dei due elenchi non è chiarito nell'emendamento, né è chiarito quali azioni dovrebbero essere intraprese in merito alle sostanze che vi figurano, né in che misura tali azioni dovrebbero differire da quelle previste per le sostanze che figurano sull'elenco prioritario. L'elenco prioritario serve a definire con precisione un certo numero di sostanze che destano particolare preoccupazione a livello comunitario, per le quali risultano necessarie azioni particolarmente mirate: accogliendo l'emendamento tale obiettivo verrebbe vanificato.

- L'emendamento 94 che introduce criteri più severi per stabilire che gli obiettivi relativi allo stato chimico delle acque superficiali sono soddisfatti è accolto in parte. Il criterio in base al quale il 70% dei valori medi registrati in ogni punto di monitoraggio rappresentativo debba soddisfare i pertinenti standard della legislazione comunitaria applicabile è accolto. Il riferimento a specifiche direttive è superfluo e non è quindi accolto.

3.3. Emendamenti accolti dalla Commissione in linea di principio

- L'emendamento 2 che aggiunge il riferimento alle "zone aride e semiaride" potrebbe essere accolto nella sua interezza. La formulazione del considerando era tuttavia stata oggetto di un compromesso informale fra il Consiglio ed il Parlamento europeo nel febbraio 1999. La Commissione può accogliere l'emendamento solo se le due istituzioni menzionate concordano sulla formulazione ora adottata (quella della proposta modificata presentata dalla Commissione dopo la pronuncia del Parlamento in prima lettura).

- L'emendamento 3 che precisa come il buono stato delle acque assicuri la fornitura di acqua potabile alla popolazione è accolto, sostituendo "contribuisce" ad "assicura". Il considerando 33 è stato opportunamente riformulato.

- L'emendamento 5 che sottolinea l'importanza della protezione delle acque per la pesca costiera è accolto in una formulazione che tiene conto delle differenze geografiche esistenti fra la definizione di area costiera adottata dalla proposta e quella di pesca costiera. La formulazione della proposta modificata presentata dalla Commissione dopo la pronuncia del Parlamento in prima lettura è adottata ed inserita nel nuovo considerando 15bis.

- L'emendamento 7 che fa riferimento all'obiettivo finale di eliminare completamente tutte le sostanze di origine antropica e le concentrazioni di fondo di sostanze presenti in natura è accolto, ma riformulato in modo da chiarire che si tratta di un obiettivo per l'ambiente marino prettamente auspicabile, di natura squisitamente politica e non giuridicamente vincolante, in linea con la dichiarazione rilasciata originariamente dagli Stati membri e dalla Commissione a Sintra nel 1998, nel quadro di una riunione delle parti della Convenzione OSPAR. La Commissione ha utilizzato la formulazione impiegata nella proposta modificata, rivedendo opportunamente il considerando 20.

- L'emendamento 10 che fa riferimento a misure volte alla progressiva eliminazione degli scarichi di sostanze pericolose è accolto in linea di principio. La Commissione ritiene tuttavia che tale riferimento già risulti dall'attuale considerando 39 e dal considerando 20, riformulato come indicato nell'emendamento 7.

- L'emendamento 12 che fa riferimento alle procedure per l'esercizio delle competenze di esecuzione è accolto in linea di principio. Sarà previsto un comitato di regolamentazione nel rispetto degli accordi interistituzionali sulle competenze di esecuzione, in applicazione delle procedure di comitato. Anche l'emendamento 63 è pertanto accolto in linea di principio.

- L'emendamento 14 che fa riferimento all'obiettivo di ridurre scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose è accolto in linea di principio. L'articolo 1 è stato riformulato in modo da chiarire che la proposta mira fra l'altro al raggiungimento di questo impegno prettamente auspicabile, di natura squisitamente politica e non

giuridicamente vincolante grazie a misure specifiche, dando la priorità alle sostanze che destano le maggiori preoccupazioni. La riformulazione ha permesso inoltre di indicare che la proposta contribuisce all'obiettivo finale di ricondurre le concentrazioni nell'ambiente marino ai livelli simili a quelli di fondo naturali per le sostanze presenti in natura ed a livelli prossimi allo zero per le sostanze sintetiche prodotte dall'uomo, in linea con la dichiarazione rilasciata originariamente dagli Stati membri e dalla Commissione a Sintra nel 1998, come indicato precedentemente per l'emendamento7. È adottata la formulazione della proposta modificata presentata dalla Commissione dopo la pronuncia del Parlamento in prima lettura.

- L'emendamento 22 che definisce l'approccio combinato è accolto, ma riformulato in modo più neutro che rinvia all'articolo 10 per la definizione degli obiettivi.

- L'emendamento 24 nel quale è precisato che i programmi di misura devono essere resi operativi è accolto: alle citate autorità competenti sono tuttavia sostituiti gli Stati membri, essendo la scelta delle disposizioni amministrative una loro prerogativa. In merito alle acque superficie, gli emendamenti che fissano criteri più severi per impedirne il deterioramento fin dalla data di entrata in vigore e che meglio precisano, in un apposito paragrafo, gli obiettivi per i corpi idrici artificiali e fortemente modificati sono accolti in una formulazione leggermente modificata. I riferimenti all'obiettivo di eliminare progressivamente l'inquinamento delle acque e di tendere all'eliminazione delle emissioni entro il 31 dicembre 2020 sono inseriti con una formulazione che ne riflette la natura prettamente auspicabile e squisitamente politica, come indicato nel caso dell'emendamento 7. Non è pertanto opportuno imporre a tal fine un preciso termine.

- L'emendamento 25 nel quale è precisato che il deterioramento della qualità delle acque sotterranee riguarda sia gli aspetti chimici che quelli quantitativi, nonché chiarito che il ripristino riguarda le acque sotterranee inquinate è accolto in una riformulazione che riflette quella utilizzata per le acque superficiali. Il riferimento all'obiettivo di raggiungere almeno un inquinamento delle acque sotterranee derivante in misura irrilevante dall'attività umana è accolto solo in relazione ad un obiettivo ultimo di inversione delle tendenze significative e durature nella concentrazione di sostanze inquinanti. La formulazione impiegata è essenzialmente quella della proposta modificata presentata dalla Commissione dopo la pronuncia del Parlamento in prima lettura. La fissazione di valori pari alla metà di quelli contenuti negli standard fissati dalla direttiva sull'acqua potabile è accolta come punto di partenza di tale inversione delle tendenze. La distinzione fra fonti agricole dell'inquinamento e fonti di altra natura non è considerata una soluzione né pratica né auspicabile.

- L'emendamento 26 che prevede di abbreviare da 16 a 10 anni i tempi di applicazione è considerato troppo severo. Pur riconoscendo la necessità di ridurre termine in questione, la Commissione suggerisce una soluzione globale che combini tale riduzione a criteri più severi per il raggiungimento degli obiettivi ecologici. La Commissione è propensa ad accettare, per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, il termine complessivo di 16 anni proposto nella posizione comune, a fronte dell'eliminazione della possibilità di concedere ulteriori sei anni di proroga, dell'aggiunta di una clausola che vieti l'ulteriore deterioramento, dell'introduzione di criteri più severi sia per la concessione di proroghe, che per l'adozione di obiettivi ambientali meno severi che per provvedere all'adeguamento, come richiesto dal Parlamento europeo. L'articolo 4 è stato a tal fine adeguatamente riformulato. Sono

inoltre accolti, in linea di principio e subordinatamente al raggiungimento di un compromesso sul termine complessivo di 16 anni, i vari emendamenti necessari per adattare i calendari che figurano in altre parti della proposta al termine di 10 anni richiesto, compreso l'emendamento 55.

- L'emendamento 30 che introduce criteri più severi per la fissazione di obiettivi ambientali meno severi è accolto, benché alcuni elementi siano stati riformulati per renderli più chiari e per allinearli ad analoghe disposizioni sulle proroghe e sulla designazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati.

- L'emendamento 36 è accolto nella parte che chiarisce le caratteristiche geografiche, geologiche, idrologiche ed ecologiche degli elementi della prevista analisi dei bacini idrografici: le altre indicazioni di natura più specifica in esso contenute non sono invece giudicate pertinenti rispetto all'articolo considerato. L'allegato III è stato riformulato per tenere conto della suddivisione dei costi nel caso di servizi che servono più scopi.

- L'emendamento 43 che prevede l'obbligo di adottare un sistema di tariffazione che funga da incentivo per l'uso razionale dell'acqua è accolto in linea di principio quale elemento di una soluzione globale per il recupero dei costi dei servizi idrici. La proposta della Commissione si prefiggeva obiettivi più ambiziosi, che non sembrano però essere condivisi. Tenendo conto delle divergenze fra la posizione comune e gli emendamenti del Parlamento l'articolo 9 è stato riformulato in base ai principi dell'emendamento 43, riprendendone alcune parti. Anche le definizioni di "servizi idrici" e di "utilizzo delle acque" di cui all'articolo 2, paragrafi 34 e 35, sono stati riformulati sulla base dei cambiamenti introdotto nell'articolo 9 sulla tariffazione. Adattamenti analoghi sono stati compiuti nell'articolo 5 e nell'allegato III.

- L'emendamento 56 che prevede per gli Stati membri l'obbligo di assicurare che i piani di gestione dei bacini idrici siano debitamente elaborati ed applicati è de considerarsi accolto essendo stato accolto l'emendamento 24.

- L'emendamento 57 che riduce i termini per l'attuazione è de considerarsi accolto grazie alla soluzione globale indicata in relazione all'emendamento 26.

- L'emendamento 58 che fa riferimento all'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio è accolto: esso riflette fondamento giuridico prescelto per la proposta. Il riferimento alla progressiva riduzione di scarichi, emissioni e perdite, mirante alla loro totale eliminazione entro il 2020 è stato riveduto per riflettere la natura di tale impegno, come indicato nel caso dell'emendamento 7.

- L'emendamento 69 nel quale è precisato che devono essere identificati i corpi idrici sotterranei per i quali non è possibile rispettare gli obiettivi a causa dell'inquinamento passato è accolto in linea di principio. Non è stato inserito il riferimento allo stato di "inquinamento derivante in misura irrilevante dall'attività umana" come parte integrante della definizione di "buono stato chimico delle acque sotterranee". L'obiettivo è tuttavia considerato come obiettivo finale per l'inversione delle tendenze, come già figura nella proposta modificata presentata dalla Commissione dopo la pronuncia del Parlamento in prima lettura.

- L'emendamento 86 nel quale è precisato che le misure specifiche possono essere adottate sia ricorrendo a disposizioni giuridiche o amministrative che a contratto non

è accolto in quanto già implicito nella struttura stessa del programma di misure ed evidente dalla natura delle misure di cui all'allegato VII, parti A e B.

3.4. Emendamenti non accolti dalla Commissione

- L'emendamento 1 nel quale viene dichiarato che l'acqua non è un bene commerciale ma piuttosto un patrimonio comune non è accolto. La proposta non riguarda l'acqua in quanto bene commerciale, prevedendone invece la protezione quale bene ambientale e sociale.

- L'emendamento 9 nel quale viene dichiarato che non esiste un diritto naturale di scaricare nell'acqua sostanze pericolose o radioattive non è accolto. L'obiettivo di tale emendamento non è chiaro e la proposta non fa riferimento a nessun "diritto" di inquinare.

- L'emendamento 13 che affianca "efficiente" a "sostenibile" e che sostituisce l'espressione "bacino idrografico" ad "area idrologica" non è accolto. Il concetto di efficienza è già implicito nel termine "sostenibile" ed il significato del termine "area idrologica", peraltro non definito, non è chiaro.

- L'emendamento 19 che introduce una definizione di "sostanze pericolose" non è accolto. La proposta definisce chiaramente i criteri per la selezione delle "sostanze pericolose", rendendo superflua la definizione suggerita che si discosta fra l'altro notevolmente dalle definizioni comunemente impiegate.

- L'emendamento 23 che privilegia le "strutture risultanti dalle convenzioni internazionali vigenti" non è accolta. Ciò violerebbe la prerogativa degli Stati membri di scegliere le disposizioni amministrative e quindi il principio di sussidiarietà.

- L'emendamento 39 che prevede l'esecuzione di un'analisi costi/benefici degli investimenti necessari per l'attuazione della direttiva entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa non è accolto in quanto già implicito nei requisiti relativi all'elaborazione dei piani di gestione, previsti ogni sei anni, che comprendono appunto un'analisi economica. Anche la scadenza suggerita non è delle più felici, in quanto i piani di gestione sono elaborati 7-10 anni dopo l'adozione.

- L'emendamento 40 che affianca "idrogeologico" a "idrografico" non è accolto in quanto superfluo: le acque sotterranee sono già comprese nella definizione di bacino idrografico.

- L'emendamento 41 che prevede la fissazione di standard di qualità per le acque superficiali tali da garantire che "il trattamento di potabilizzazione sia il meno spinto possibile" per ottenere acqua di qualità tale da soddisfare la legislazione comunitaria in materia di acqua potabile non è accolto. L'obiettivo stesso del raggiungimento del "buono stato delle acque superficiali" dovrebbe garantire che i pretrattamenti di potabilizzazione siano ridotti al minimo, pur essendo autorizzate per alcune sostanze, quali ad esempio i nitrati, concentrazioni pregiudizievoli dal punto di vista ambientale. Il requisito suggerito presenterebbe inoltre problemi per i corpi idrici che sono stati inquinati nel passato. Nella proposta è stato tuttavia ripreso lo spirito dell'emendamento, indicando tale obiettivo come prettamente auspicabile e

suggerendo misure volte ad una riduzione complessiva delle operazioni di pretrattamento.

- L'emendamento 61 che riduce in modo irrealistico i tempi di azione degli Stati membri in assenza di un accordo a livello comunitario non è accolto. I termini suggeriti sono inferiori a quelli generalmente concessi per adottare la legislazione comunitaria.

- L'emendamento 64 che subordina l'abrogazione della legislazione preesistente sulle materie disciplinate dalla direttiva all'adozione delle nuove disposizioni che ne garantiscano l'applicazione non è accolto. L'applicazione verrà tenuta sotto controllo, ma non è possibile subordinarvi l'abrogazione delle norme preesistenti.

- L'emendamento 77 che aggiunge l'espressione "nella misura in cui abbia effetti nocivi sulle acque" alla "materia in sospensione" compresa nell'elenco di sostanze di cui all'allegato VIII non è accolto. L'aggiunta è superflua e fuorviante dal momento che l'allegato VIII si limita ad indicare sostanze e gruppi di sostanze che possono essere oggetto di controlli qualora la loro immissione produca impatti negativi sullo stato delle acque.

- L'emendamento 87 relativo all'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale, alla gestione della domanda dell'utilizzo delle risorse idriche, alla clausola che autorizza le autorità locali competenti a ridistribuire l'acqua togliendola da altri settori per utilizzarla quale acque potabile, nonché all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento artificiale delle falde acquifere sotterranee non è accolto. Esso non è infatti compatibile con le disposizioni della direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale, recentemente modificata; la base giuridica della direttiva non consente inoltre di disciplinare gli aspetti quantitativi della gestione delle acque; le decisioni in merito agli strumenti amministrativi sono prerogativa degli Stati membri e l'ottenimento di un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento artificiale è già previsto dalla proposta.

- L'emendamento 91 che prevede un'esenzione a priori dalla richiesta di autorizzazione per l'estrazione di materie prime non è accolta. L'estrazione di materie prime deve essere soggetta agli stessi controlli previsti per altre attività che possono avere un impatto negativo sullo stato delle acque.

- L'emendamento 92 che lega la definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee agli standard della direttiva sull'acqua potabile non è accolto. Tali standard, volti a proteggere la salute umana, si applicano all'acqua che esce dal rubinetto e non all'acqua "grezza e naturale". La loro applicazione *in situ* alle acque sotterranee produrrebbe effetti infelici in quanto tali standard spingerebbero in alcuni casi a "peggiorare la situazione esistente fino ai nuovi limiti" mentre in altri casi risulterebbero troppo severi.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
(COM (97)49 def., COM(97)614 def., COM(98)76 def. e COM(99)271 def.)

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

visto il parere del Comitato economico e sociale[3],

visto il parere del Comitato delle regioni[4],

considerando quanto segue:

(1) Le conclusioni del seminario ministeriale sulla politica comunitaria in materia di acque, tenutosi a Francoforte nel 1988, avevano messo in luce la necessità che la legislazione comunitaria disciplinasse la qualità ecologica delle acque; nella risoluzione del 28 giugno 1988[5] il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte per migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali all'interno della Comunità.

(2) La dichiarazione del seminario ministeriale sulle acque sotterranee, tenutosi a L'Aia nel 1991, riconosceva l'esigenza di intervenire per evitare il deterioramento delle acque dolci nel lungo periodo, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, e richiedeva l'attuazione di un programma di interventi che garantisse entro il 2000 la gestione e la protezione sostenibili delle fonti di acqua dolce; nelle risoluzioni del 25 febbraio 1992[6] e del 20 febbraio 1995[7], il Consiglio ha auspicato l'elaborazione di un programma d'azione per le acque sotterranee, nonché la revisione della direttiva del Consiglio 80/68/CEE, del 17 dicembre 1979, sulla

---

1 GU C 184 del 17.6.1997, pag. 20; GU C 16 del 20.1.1998, pag. 14; GU C 108 del 7.4.1998, pag. 94.

2 Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1999 (GU C 150 del 28.5.1999, pag. 419); posizione comune del Consiglio del 22 ottobre 1999 e decisione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2000 (non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale).

3 GU C 355 del 21.11.1997, pag. 83.

4 GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 38.

5 GU C 209 del 9.8.1998, pag. 3.

6 GU C 59 del 6.3.1992, pag. 2.

7 GU C 49 del 28.2.1995, pag. 1.

protezione delle acque sotterranee contro l'inquinamento provocato da alcune sostanze pericolose[8], nell'ambito di una politica globale per la protezione delle acque dolci.

(3) Le acque comunitarie subiscono pressioni sempre maggiori a causa del continuo aumento della domanda di acqua di buona qualità in quantità sufficienti per qualsiasi utilizzo; il 10 novembre 1995 nella relazione "l'Ambiente nell'Unione europea - 1995" l'Agenzia europea per l'ambiente ha presentato una relazione aggiornata sullo stato dell'ambiente, nella quale confermava la necessità di intervenire per tutelare le acque comunitarie sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

(4) Il 18 dicembre 1995 il Consiglio ha adottato conclusioni che richiedevano, tra l'altro, l'elaborazione di una nuova direttiva quadro che fissi i principi di base di una politica sostenibile in materia di acque a livello dell'Unione europea, invitando la Commissione a presentare una proposta.

(5) Il 21 febbraio 1996 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Politica comunitaria in materia di acque", nella quale vengono definiti i principi della politica nel settore.

(6) Il 9 settembre 1996 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la protezione e la gestione integrate delle acque sotterranee[9]; in tale proposta la Commissione ha sottolineato la necessità di definire le procedure per regolamentare l'estrazione delle acque dolci e controllarne la quantità e la qualità.

(7) Il 29 maggio 1995 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso razionale e la conservazione delle zone umide nella quale si riconosce l'importante funzione da esse svolta per la protezione delle risorse idriche.

(8) È necessario sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque.

(9) Il Consiglio, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo hanno invitato la Commissione, rispettivamente in data 25 giugno, 19 settembre, 26 settembre 1996 e 23 ottobre 1996, a presentare una proposta di direttiva del Consiglio che istituisca un quadro per la politica comunitaria in materia di acque.

(10) Come stabilito dall'articolo 174 del trattato, la politica ambientale della Comunità deve contribuire a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, che dev'essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

(11) A norma dell'articolo 174 del trattato, nel predisporre la politica in materia ambientale la Comunità deve tenere conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni, nonché dei vantaggi e dei costi potenziali di un'azione o di una mancanza di azione.

---

[8] GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

[9] GU C 355 del 25.11.1996, pag. 1.

(12) Le diverse condizioni ed esigenze riscontrabili all'interno della Comunità richiedono l'adozione di soluzioni specifiche; è opportuno tenere conto di tale diversità nella programmazione e nell'esecuzione di misure atte a garantire la protezione ed un utilizzo sostenibile delle acque nell'ambito del bacino idrografico; le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque; si dovrebbero privilegiare le azioni che rientrino fra le competenze degli Stati membri, attraverso programmi di misure adeguati alle condizioni regionali e locali.

(13) Il successo della presente direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un'azione coerente a livello locale, della Comunità e degli Stati membri, oltre che dall'informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione dell'opinione pubblica, compresi gli utenti.

(14) La fornitura idrica è un servizio d'interesse generale, come indicato nella comunicazione della Commissione "I servizi di interesse generale in Europa"[10].

(15) È necessario integrare maggiormente la protezione e la gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie come la politica energetica, dei trasporti, la politica agricola, la politica della pesca, la politica regionale e in materia di turismo; la presente direttiva dovrebbe rappresentare la base per un dialogo continuo e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione tra le varie politiche; la presente direttiva può altresì apportare un contributo decisivo in altri settori della cooperazione tra Stati membri, in particolare la Prospettiva per lo sviluppo territoriale europeo (ESDP).

(15bis) Per essere efficace e coerente la politica comunitaria nel settore delle acque deve tenere conto della vulnerabilità degli ecosistemi acquatici che si trovano in prossimità delle coste e degli estuari, nei golfi od in zone relativamente chiuse, in quanto il loro equilibrio è notevolmente influenzato dalla qualità delle acque interne che vi fluiscono. La protezione dello stato delle acque nell'ambito dei bacini idrografici porterà benefici economici, contribuendo alla protezione della fauna ittica, compresa quella costiera.

(16) La richiede un quadro legislativo trasparente, efficace e coerente; la Comunità dovrebbe fornire principi comuni e il quadro globale in cui inserire gli interventi; la presente direttiva dovrebbe costituire tale quadro e consentire di coordinare, integrare e, nel lungo periodo, sviluppare ulteriormente i principi e le strutture generali idonei a garantire la protezione e un utilizzo sostenibile delle acque comunitarie, nel rispetto del principio della sussidiarietà.

(17) La presente direttiva intende mantenere e migliorare l'ambiente acquatico all'interno della Comunità; tale obiettivo riguarda principalmente la qualità delle acque interessate; il controllo della quantità è un elemento secondario fra quelli che consentono di garantire una buona qualità idrica e pertanto è necessario istituire altresì misure riguardanti l'aspetto quantitativo ad integrazione di quelle che mirano a garantire una buona qualità.

(18) Lo stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo può influire sulla qualità ecologica delle acque superficiali e sugli ecosistemi terrestri connessi a tale corpo idrico sotterraneo.

(19) La Comunità e gli Stati membri sono parti di vari accordi internazionali che prevedono obblighi rilevanti in materia di protezione delle acque marine dall'inquinamento, in particolare la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico, firmata ad Helsinki il 9 aprile 1992 e approvata dal Consiglio con decisione 94/157/CE[11], la convenzione

---

[10] GU C 281 del 26.9.1996, pag. 3.

[11] GU L 73 del 16.3.1994, pag. 19.

per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale, firmata a Parigi il 22 settembre 1992 e approvata dal Consiglio con decisione 98/249/CE[12], e la convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e approvata dal Consiglio con decisione 77/585/CEE[13], nonché il protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, firmato ad Atene il 17 maggio 1980 e approvato dal Consiglio con decisione 83/101/CEE[14]; la presente direttiva contribuirà a consentire alla Comunità e agli Stati membri di rispettare detti obblighi.

(20) ~~La presente direttiva contribuirà alla~~ **Per una maggiore protezione dell'ambiente acquatico è necessaria una** graduale riduzione delle emissioni **e degli scarichi** di sostanze pericolose, **nonché delle perdite e dell'inquinamento involontario causato da tali sostanze, seguendo un ordine di priorità determinato in base al rischio che esse presentano per o tramite l'ambiente acquatico, conformemente a quanto dichiarato dalle parti della Convenzione OSPAR nel 1998 a Sintra. Ciò contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo di porre fine a scarichi, emissioni e perdite entro il 2020, nonché a realizzare l'obiettivo ultimo di ricondurre le concentrazioni nell'ambiente marino ai livelli prossimi a quelli di fondo naturali per le sostanze presenti in natura ed a livelli prossimi allo zero per le sostanze sintetiche prodotte dall'uomo. Il Consiglio ed il Parlamento europeo devono, su proposta della Commissione, concordare quali sostanze giustifichino un'azione prioritaria. Essi devono inoltre, su proposta della Commissione, adottare misure volte alla progressiva riduzione delle emissioni di tali sostanze, tenendo conto di tutte le possibili fonti** ~~nelle acque~~.

(21) Occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri diretti a migliorare la protezione delle acque della Comunità sia quantitativamente che qualitativamente, promuovere un'utilizzazione sostenibile dell'acqua, contribuire al controllo dei problemi delle acque di rilevanza transfrontaliera, per proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, e per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque della Comunità.

(22) È opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la protezione dell'ambiente, sotto il profilo quantitativo; è opportuno fissare obiettivi ambientali per il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali e sotterranee **in tutto il territorio della Comunità e per evitare il deterioramento dello stato delle acque a livello** della Comunità.

(23) Gli Stati membri devono cercare di raggiungere almeno l'obiettivo di un buono stato delle acque definendo e attuando le misure necessarie nell'ambito di programmi integrati di misure, nell'osservanza dei vigenti requisiti comunitari; ove le acque abbiano già raggiunto un buono stato, è opportuno mantenere tale situazione; per le acque sotterranee, oltre ai requisiti di un buono stato, è opportuno identificare e correggere qualsiasi tendenza significativa e prolungata all'aumento della concentrazione di sostanze inquinanti.

(24) In teoria, le acque superficiali e sotterranee sono risorse naturali rinnovabili; in particolare, per garantire un buono stato delle acque sotterranee è necessario un intervento tempestivo e una programmazione stabile sul lungo periodo delle misure di protezione, visti i tempi necessari per la formazione e il ricambio naturali di tali acque; nel calendario delle misure adottate per conseguire un buono stato delle acque sotterranee e invertire le tendenze significative e

---

12 GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

13 GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

14 GU L 67 del 12.3.1983, pag. 1.

durature all'aumento della concentrazione delle sostanze inquinanti nelle acque sotterranee è opportuno tener conto di tali tempi.

(25) Gli Stati membri, nel prefiggersi di conseguire gli obiettivi indicati nella presente direttiva e nel definire un programma delle misure da adottare a tal fine, possono attuare gradualmente il programma di misure al fine di ripartire i costi dell'attuazione.

(26) Per garantire l'attuazione piena e coerente della presente direttiva, qualsiasi proroga del calendario dovrebbe effettuarsi in base a criteri adeguati, chiari e trasparenti ed essere giustificata dagli Stati membri nell'ambito dei piani di gestione dei bacini idrografici.

(27) Ove le ripercussioni subite dal corpo idrico in seguito all'attività umana o a motivo delle sue condizioni naturali siano tali che risulti impossibile o eccessivamente oneroso ottenere un buono stato delle acque, possono essere fissati obiettivi ambientali meno rigorosi, fondati su criteri oggettivi e trasparenti, e si dovrebbe fare il possibile per prevenire un ulteriore deterioramento dello stato delle acque.

(28) A precise condizioni, vi possono essere motivi per dispensare **temporaneamente** dall'obbligo di prevenire un ulteriore deterioramento o di conseguire un buono stato, se il mancato raggiungimento dei risultati è dovuto a circostanze ~~impreviste~~ **imprevedibili** o eccezionali **legate a cause naturali o a forza maggiore**, in particolare inondazioni **atipiche ed eccezionali** o siccità **estremamente prolungata** o a motivi di interesse pubblico di primaria importanza, o a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello dei corpi sotterranei, purché sia fatto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico.

(29) L'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque deve essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico e ~~idrologico~~ **ed idrogeologico**.

(30) Ai fini della protezione ambientale, è necessario integrare maggiormente gli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali e sotterranee tenendo conto delle condizioni naturali di scorrimento delle acque nel ciclo idrologico.

(31) Nei bacini idrografici ove l'utilizzo dell'acqua può avere ripercussioni a livello transfrontaliero, i requisiti per il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dalla presente direttiva e, in particolare, tutti i programmi di misure dovrebbero essere coordinati per l'ultimo distretto idrografico, per i bacini idrografici che si estendono oltre le frontiere della Comunità, gli Stati membri dovrebbero cercare di assicurare l'opportuno coordinamento con i paesi terzi interessati, la presente direttiva deve contribuire al rispetto degli obblighi assunti dalla Comunità in forza delle convenzioni internazionali sulla protezione e la gestione delle acque, in particolare della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvata con decisione 95/308/CE[15] del Consiglio, e dei successivi accordi di applicazione.

(32) È necessario procedere ad analisi delle caratteristiche di un bacino idrografico e dell'impatto delle attività umane nonché all'analisi economica dell'utilizzo idrico; l'evoluzione dello stato delle acque dovrebbe essere sorvegliata dagli Stati membri in modo sistematico e comparabile in tutta la Comunità; questa informazione è necessaria affinché gli Stati membri dispongano di

[15] GU L 186 del 5.8.1995, pag. 42.

una base valida per sviluppare programmi di intervento volti al conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente direttiva.

(33) **La protezione del buono stato delle acque contribuisce alla fornitura di acqua potabile alla popolazione. A tal fine** gli Stati membri devono designare le acque usate per la produzione di acqua potabile, **adottando le necessarie misure preventive che permettano di ridurre le operazioni di potabilizzazione e pretrattamento necessarie per la produzione di acqua potabile** e garantendo il rispetto della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano **o quello della direttiva del Consiglio 98/83/CE** [16] **.**

(34) È opportuno che gli Stati membri ricorrano a strumenti economici **ed alla tariffazione dei servizi idrici** nell'ambito di un programma di misure **in modo che tale tariffazione funga da incentivo per un uso più razionale delle risorse idriche, volto al raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva**; il principio del **completo** recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, associati con i danni o con le ripercussioni negative per l'ambiente acquatico, dovrebbero essere presi in considerazione **in diversi settori dell'economia, procedendo ad una disaggregazione che distingua quantomeno l'utilizzo a fini domestici, industriali ed agricoli**, in base~~, in particolare,~~ al principio "chi inquina paga"; a tal fine sarà necessaria un'analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico.

(35) È necessario prevenire o attenuare le conseguenze degli inquinamenti dovuti a cause accidentali; è opportuno stabilire misure a tal fine nel programma di misure.

(36) Per quanto riguarda la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la politica comunitaria dell'acqua dovrebbe ispirarsi ad un approccio combinato che riduca l'inquinamento alla fonte fissando valori limite per le emissioni e standard di qualità ambientali.

(37) Sotto il profilo quantitativo, è opportuno istituire principi generali per limitare **i trasferimenti idrici**, l'estrazione e l'arginazione delle acque, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale dei sistemi idrici interessati.

(38) È opportuno fissare standard di qualità ambientali comuni e valori limite di emissione come prescrizioni minime nella legislazione comunitaria per alcuni gruppi o famiglie di sostanze inquinanti; è opportuno fissare disposizioni affinché tali norme vengano adottate a livello comunitario.

(39) È necessario combattere l'inquinamento dovuto allo scarico di varie sostanze pericolose; il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe definire le sostanze da considerare prioritarie ai fini dell'azione e le misure specifiche da adottare contro l'inquinamento dell'acqua da esse operato, tenendo conto di tutte le fonti significative e identificando un insieme di controlli equilibrato e non eccessivamente oneroso.

(40) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per eliminare l'inquinamento delle acque superficiali ad opera delle sostanze prioritarie e ridurre gradualmente l'inquinamento causato dalle altre sostanze che impedirebbero loro altrimenti di conseguire gli obiettivi per i corpi idrici superficiali.

---

[16] Rispettivamente, GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11. e GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

(40bis) Le misure comunitarie atte a proteggere la salute umana dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti provenienti da fonti di origine antropica, adottate ai sensi del trattato Euratom, consentono una certa protezione dell'ambiente. È tuttavia riconosciuta la necessità di adottare nuove misure che permettano la piena tutela dell'ambiente stesso, in conformità degli obiettivi globali della presenta direttiva.

(41) Per garantire la partecipazione del pubblico, compresi gli utenti dell'acqua, nel processo di elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici è necessario fornire informazioni adeguate sulle misure previste e riferire in merito ai progressi della loro attuazione in modo da coinvolgere il pubblico prima di adottare le decisioni definitive e le misure necessarie.

(42) La presente direttiva dovrebbe fornire i meccanismi atti ad affrontare gli ostacoli al miglioramento dello stato delle acque che non rientrino nella sfera di applicazione della normativa comunitaria sulle acque, al fine di preparare le strategie opportune per superarli.

(43) A scadenze annue, la Commissione dovrebbe presentare un programma aggiornato sulle iniziative che intende proporre nel settore idrico.

(44) È necessario definire, nell'ambito della presente direttiva, specifiche tecniche che garantiscano un approccio coerente in tutta la Comunità; i criteri di valutazione dello stato delle acque costituiscono un importante progresso; è opportuno che l'adeguamento di alcuni elementi tecnici al progresso tecnico e la standardizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi siano realizzati attraverso la procedura del comitato; per favorire una piena comprensione e un'applicazione coerente dei criteri per la caratterizzazione dei bacini idrografici e la valutazione dello stato delle acque, la Commissione può adottare direttive per l'applicazione dei criteri suddetti.

(44bis) Le misure necessarie per dare attuazione alla presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/EC del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione: esse devono pertanto essere adottate nel rispetto della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di tale decisione.

(45) L'attuazione della presente direttiva consentirà di pervenire ad un livello di protezione delle acque almeno equivalente a quello previsto in taluni atti precedenti, che dovrebbero quindi essere abrogati una volta che sia data piena attuazione alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

(46) Le disposizioni della presente direttiva riprendono quelle relative alla riduzione dell'inquinamento provocato da sostanze pericolose, di cui alla direttiva 76/464/CEE[17]; pertanto, detta direttiva dovrebbe essere abrogata una volta che sia data piena attuazione alle disposizioni della presente direttiva.

(47) È necessario garantire la piena attuazione e applicazione della legislazione vigente in materia ambientale ai fini della protezione delle acque; è indispensabile garantire la corretta applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva in tutta la Comunità prevedendo sanzioni adeguate nelle legislazioni degli Stati membri; tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive,

---

[17] GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

(a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

(b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

(c) miri ad una maggiore protezione ed al miglioramento dell'ambiente acquatico, grazie a misure specifiche volte alla progressiva riduzione di emissioni, scarichi e perdite di sostanze pericolose, dando la priorità alle sostanze che destano maggiori preoccupazioni.

(~~c~~**d**) contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità

contribuendo quindi a:

– garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;

– proteggere le acque marine e territoriali;

– realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino;

– ~~ridurre~~ **tendere** gradualmente **all'obiettivo dell'eliminazione di scarichi, emissioni e perdite** ~~le emissioni~~ di sostanze pericolose **entro l'anno 2020, con l'obiettivo ultimo di raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni simili ai livelli di fondo per le sostanze esistenti in natura ed a livelli vicini allo zero per le sostanze sintetiche prodotte dall'uomo.**

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) "acque superficiali": le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

2) "acque sotterranee": tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;

3) "acque interne": tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;

4) "fiume": un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;

5) "lago": un corpo idrico superficiale interno fermo;

6) "acque di transizione": i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;

7) "acque costiere": le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;

8) "corpo idrico artificiale": un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;

9) "corpo idrico fortemente modificato": un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dallo Stato membro in base alle disposizioni dell'allegato II;

10) "corpo idrico superficiale": un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;

11) "falda acquifera": uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

12) "corpo idrico sotterraneo": un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;

13) "bacino idrografico": il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta;

14) "sottobacino": il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d’acqua (di solito un lago o la confluenza di un fiume);

15) "distretto idrografico": area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, è definito la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;

16) "autorità competente": l'autorità o le autorità definite dall’articolo 3, paragrafi 2 e 3;

17) "stato delle acque superficiali": espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico;

18) "buono stato delle acque superficiali": lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico possa essere definito almeno "buono";

19) "stato delle acque sotterranee": espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;

20) "buono stato delle acque sotterranee": lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico possa essere definito almeno "buono";

21) "stato ecologico": espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell'allegato V;

22) "buono stato ecologico": stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all'allegato V;

23) "buon potenziale ecologico": stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti dell'allegato V;

24) "buono stato chimico delle acque superficiali": stato chimico raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientali fissati dall'allegato IX, e in forza dell'articolo 16, paragrafo 5 e di altre normative comunitarie pertinenti che istituiscono standard di qualità ambientale a livello comunitario;

Per "buono stato chimico delle acque superficiali" si intende anche lo stato chimico conforme agli obiettivi ambientali per le acque superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere e) ed f).

25) "buono stato chimico delle acque sotterranee": stato **chimico di un corpo idrico sotterraneo, che soddisfa tutte le condizioni indicate** nella tabella 2.3.2. dell'allegato V.

26) "stato quantitativo": espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;

27) "risorse idriche sotterranee disponibili": velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocità annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui all'articolo 4, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;

28) "buono stato quantitativo": stato definito nella tabella 2.1.2. dell'allegato V;

28bis) "scarichi diretti nelle acque sotterranee": scarico nelle acque sotterranee di sostanze di cui all'allegato VIII, senza passaggio attraverso il suolo o il sottosuolo.

29) "inquinante": qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'allegato VIII;

30) "inquinamento": l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;

31) "obiettivi ambientali": gli obiettivi fissati all'articolo 4;

32) "standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante, gruppo di inquinanti **o sostanza radioattiva prodotta dall'uomo** nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente.

32bis) “approccio combinato”: controllo di tutti gli scarichi e le emissioni nelle acque superficiali conformemente all'approccio di cui all'articolo 10.

33) "acque destinate al consumo umano": le acque disciplinate dalla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE;

34) "servizi idrici": **:**

(a) **tutti i servizi relativi all'**estrazione, **arginazione,** distribuzione e **trattamento** ~~consumo o impiego, nell'ambito di qualsiasi attività economica,~~ di acque superficiali o sotterranee;

(b) ~~immissione di inquinanti nelle acque superficiali e strutture per la~~ raccolta e ~~il~~ trattamento delle acque reflue~~, che successivamente confluiscono~~ **nonché loro eliminazione tramite scarico** nelle acque superficiali.

35) "utilizzo delle acque": ~~servizi idrici~~ **comprende l'impiego legato alle attività dei principali settori economici, quali l'uso domestico, agricolo, industriale, a scopo ricreativo e agli altri usi legittimi dell'ambiente**, nonché alle altre attività di cui all'articolo 5 e all'allegato II**I**, che incidono in modo significativo sullo stato delle acque.

Tale nozione si applica ai fini dell'articolo 1 e dell'analisi economica effettuata a norma dell'articolo 5 dell'allegato III, lettera b);

36) "valori limite di emissione": la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, in particolare quelle di cui all'articolo 16.

I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell’eventuale diluizione. Per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente;

37) "controlli delle emissioni": controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni. L'uso del termine "controllo delle emissioni" nella presente direttiva, in riferimento alle disposizioni di altre direttive, non va considerato in alcun modo come una reinterpretazione di tali disposizioni.

Articolo 3

Coordinamento delle disposizioni amministrative all’interno dei distretti idrografici

1. Gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e, ai fini della presente direttiva, li assegnano a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi. Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso, esse vengono individuate e assegnate al distretto idrografico più vicino o più consono. Le acque costiere vengono individuate e assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o più consoni.

2. Gli Stati membri provvedono a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché un bacino idrografico che si estende sul territorio di più Stati membri sia assegnato a un distretto idrografico internazionale. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare l'assegnazione di tali distretti idrografici internazionali.

Ciascuno Stato membro si provvede a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva in ogni parte di distretto idrografico internazionale presente nel suo territorio.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, in particolare tutti i programmi di misure, siano coordinati in tutto il distretto idrografico. Per i distretti idrografici internazionali, gli Stati membri interessati provvedono congiuntamente al coordinamento. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare la definizione dei programmi di misure.

5. Se un distretto idrografico supera i confini della Comunità, lo Stato membro o gli Stati membri interessati si adoperano per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi in questione, per realizzare gli obiettivi della presente direttiva in tutto il distretto idrografico. Gli Stati membri provvedono all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva nell'ambito del loro territorio.

6. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono individuare quale autorità competente un organismo nazionale o internazionale esistente.

7. Gli Stati membri individuano l'autorità competente entro il termine di cui all'articolo 23.

8. Entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 23 gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco delle rispettive autorità competenti e delle autorità competenti di tutti gli organismi internazionali di cui fanno parte. Per ciascuna autorità competente forniscono le informazioni stabilite nell'allegato I.

9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali cambiamenti delle informazioni presentate in base al paragrafo 8 entro tre mesi dalla data in cui essi hanno effetto.

Articolo 4

Obiettivi ambientali

1. Gli Stati membri ~~si prefiggono di conseguire gli obiettivi indicati in appresso~~ **assicurano che i programmi di misure indicati nei piani di gestione del bacino idrografico siano resi operativi al fine di:**

per le acque sotterranee:

(~~b~~**a**) impedire il deterioramento dello stato **chimico e dello stato quantitativo** delle acque sotterranee, **dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 5 e 6;**

(b) proteggere, migliorare e ripristinare **tutti** i corpi idrici sotterranei, assicurando un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee, **nonché evitare l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze inquinanti di origine antropica, fatta salva l'applicazione dell'articolo 11, lettera g),** al fine di conseguire un buono stato delle acque in tutti i corpi idrici sotterranei, in base alle disposizioni di cui all'allegato V, entro 16 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva;

(c) invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione degli inquinanti derivanti dall'impatto dell'attività umana, **al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento e di contribuire così a renderne trascurabile nei corpi idrici sotterranei la percentuale legata alle attività antropiche**, fatta salva l'applicazione ~~delle proroghe stabilite a norma del paragrafo 3 e l'applicazione~~ dei paragrafi 4, 5 e 6; **Nei casi in cui la normativa comunitaria stabilisce standard di qualità ecologica, tale inversione deve prendere come valore di partenza massimo un livello pari alla metà di quello fissato dagli standard esistenti;**

per le acque superficiali:

(d) impedire il deterioramento dello stato di tutte le acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, fatta salva l'applicazione dei successivi paragrafi 5 e 6;

(a**e**) ~~impedire il deterioramento dello stato ecologico e l'inquinamento delle acque superficiali~~ **proteggere, migliorare** e ripristinare ~~queste ultime~~ **tutte le acque superficiali** al fine di raggiungere un buono stato di queste ultime ~~o, per quanto riguarda i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico delle acque superficiali~~ entro 16 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, in tutti i corpi idrici superficiali, in base alle disposizioni di cui all'allegato V, fatta salva l'applicazione **del paragrafo 1, lettera f),** delle proroghe stabilite a norma del paragrafo 3 e l'applicazione dei paragrafi 4, 5 e 6 e fermi restando i pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1 per le parti interessate;

(f) proteggere e migliorare lo stato dei corpi idrici artificiali e di quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere nei due casi un buon potenziale ecologico ed un buono stato chimico delle acque superficiali entro 16 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato V, fatta salva l'applicazione delle proroghe stabilite ai sensi del paragrafo 3 e l'applicazione dei paragrafi 5 e 6;

(g) ridurre progressivamente emissioni, scarichi e perdite di sostanze pericolose in tutti i corpi idrici superficiali, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 10, 11, 16 e dell'allegato V, progredendo in tal modo verso l'obiettivo finale dell'eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose;

per le aree protette:

(h~~e~~**)** conformarsi a tutti gli standard e agli obiettivi relativi alle aree protette entro 16 anni dalla entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa disposizione della normativa comunitaria istitutiva delle singole aree protette,

attraverso un'attuazione graduale delle misure adottate a norma dell'articolo 11, **conformemente al paragrafo 3**.

2. Quando un corpo idrico è interessato da più di uno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, si applica quello più rigoroso.

3. È possibile prorogare i termini fissati dal paragrafo 1, lettere ~~a) e~~ b) **e) ed f)** allo scopo di conseguire gradualmente gli obiettivi di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda i corpi idrici, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

(a) gli Stati membri stabiliscono che tutti i miglioramenti necessari dello stato dei corpi idrici non possono essere ragionevolmente raggiunti entro i termini fissati nel suddetto paragrafo **per almeno una delle seguenti ragioni:**

- la portata dei miglioramenti necessari è tale da renderli tecnicamente realizzabili solo in un lasso di tempo che supera i termini previsti;

- il completamento dei miglioramenti entro i termini comporterebbe costi eccessivi e sproporzionati;

- le condizioni naturali non permettono il rapido miglioramento dello stato del corpo idrico;

b) lo stato del corpo idrico in questione non si deteriora ulteriormente;

~~b~~**c**) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate e spiegate nel piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13;

~~c~~**d**) le proroghe non superano ~~il periodo corrispondente a 3~~ **2** ulteriori aggiornamenti del piano di gestione dei bacini idrografici, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro il periodo in questione; ~~in tutti gli altri casi, la richiesta di terza proroga deve essere presentata alla Commissione, la quale decide al riguardo entro tre mesi;~~

e) nel piano di gestione dei bacini idrografici figurano un elenco delle misure previste dall'articolo 11 e considerate necessarie affinché i corpi idrici raggiungano progressivamente lo stato richiesto entro il termine prorogato**, le ragioni di eventuali ritardi nel rendere tali misure operative,** nonché il relativo calendario di attuazione. Negli aggiornamenti del piano di gestione dei bacini idrografici devono essere inclusi un riesame dell'attuazione di tali misure e un elenco delle eventuali misure aggiuntive.

4. Gli Stati membri possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dal paragrafo 1, lettere ~~a) e~~ b) **ed e),** per quei corpi idrici specifici **superficiali e sotterranei per i quali** ~~che a causa delle~~ **date le** ripercussioni subite ~~dal corpo idrico~~ in seguito all'attività umana **passata** o a motivo delle loro condizioni naturali~~, i miglioramenti del suo stato~~ **il raggiungimento degli obiettivi in questione risulta impossibile o eccessivamente oneroso,** qualora ricorrano **tutte** le ~~due~~ seguenti condizioni:

~~a) gli Stati membri stabiliscono che a causa delle ripercussioni subite dal corpo idrico in seguito all'attività umana o a motivo delle sue condizioni naturali, i miglioramenti del suo stato sono impossibili o eccessivamente onerosi;~~

~~b~~**a**) **le necessità ambientali o sociali cui rispondono le attuali caratteristiche del corpo idrico non possono essere soddisfatte con mezzi alternativi, che costituiscano un'opzione preferibile dal punto di vista ambientale;**

b**) gli Stati membri assicurano:**

- per le acque superficiali, il minimo cambiamento possibile nello stato ecologico e nello stato chimico, tenuto conto dell'inevitabile impatto determinato dalla natura delle attività umane passate o del passato inquinamento;

- per le acque sotterranee, il minimo cambiamento possibile nei livelli e nello stato chimico delle acque sotterranee, tenuto conto dell'inevitabile impatto determinato dalla natura delle attività umane passate o del passato inquinamento;

c) non ne deriva un ulteriore deterioramento per lo stato del corpo idrico in questione.

~~c~~**d**) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 e tali obiettivi sono rivisti ogni 6 anni.

4bis.

Gli Stati membri possono designare un corpo idrico superficiale come artificiale o fortemente modificato qualora

a) la realizzazione dei miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato ecologico avesse effetti negativi rilevanti:

i) sull'ambiente in generale; oppure

ii) sulla navigazione, comprese le strutture portuali, o sul diporto; oppure

iii) sulle attività per le quali l'acqua è raccolta, ad esempio fornitura di acqua potabile, generazione di energia o irrigazione; oppure

iv) sulla regolazione delle acque, sulla protezione dalle inondazioni, sul drenaggio dei terreni e su altre attività simili; oppure

v) sull'estrazione di materie prime;

b) gli utili obiettivi soddisfatti dalle caratteristiche artificiali o fortemente modificate del corpo idrico non possono essere raggiunti con mezzi alternativi, che costituiscano un'opzione preferibile dal punto di vista ambientale;

c) le modifiche sono tali da rappresentare la soluzione realizzabile più vicina al continuum ecologico, per quanto riguarda in particolare i flussi migratori e le aree destinate alla riproduzione ed alla cova.

La designazione deve essere specificamente menzionata nei piani di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 13 e riveduta ogni 6 anni.

5. Il deterioramento **temporaneo** dello stato del corpo idrico dovuto **a tempi naturali di recupero o di attivazione di misure,** a circostanze ~~impreviste~~ **imprevedibili** o eccezionali **legate a cause naturali o a forza maggiore**, in particolare alluvioni **atipiche ed eccezionali** e siccità **estremamente prolungata**, non costituisce una violazione delle prescrizioni della presente direttiva purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

(a) è fatto tutto il possibile per prevenire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;

b) il piano di gestione del bacino idrografico prevede espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ~~impreviste o eccezionali~~ adottando gli indicatori appropriati;

c) le misure da adottare quando si verificano tali circostanze ~~eccezionali~~ sono contemplate nel programma di misure e non compromettono il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;

d) gli effetti ~~delle~~ **di tali** circostanze ~~impreviste o eccezionali~~ sono sottoposti a un riesame annuale e, **in applicazione del paragrafo 3, lettera a),** ~~per le situazioni diverse dalle inondazioni e dalla siccità,~~ è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;

e) una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e d) sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico.

6. Il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di prevenire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo non costituiscono violazioni della presente direttiva quando sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, ~~purché gli Stati membri stabiliscano l'esistenza di motivi di rilevante interesse pubblico che richiedano dette modifiche o alterazioni ai fini illustrati nell'allegato II, punto 1.6 (Designazione dei corpi idrici artificiali o fortemente modificati) o punto 2.4 (Riesame dell'impatto delle variazioni dei livelli delle acque sotterranee)~~ e purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) le motivazioni delle nuove modifiche o alterazioni prevalgono sull'interesse pubblico e/o i benefici che deriverebbero per l'ambiente e per la società dal raggiungimento degli obiettivi indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, sono minori di quelli che derivano dalle nuove modifiche o alterazioni in termini di salute e sicurezza per l'uomo o di sviluppo sostenibile delle aree locali interessate dal corpo idrico;

b) gli utili obiettivi soddisfatti dalle modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere raggiunti con mezzi alternativi, che costituiscano un'opzione preferibile dal punto di vista ambientale;

~~a~~**c**) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

~~b)~~ lLe motivazioni delle modifiche **o alterazioni** sono espressamente menzionate e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico imposto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni.

7. Gli Stati membri, nell'applicare i paragrafi 3, 4, 5 e 6, assicurano che l'applicazione non **comprometta definitivamente o** pregiudichi la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l'attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente.

Articolo 5

Caratteristiche del distretto idrografico,
esame dell'impatto ambientale delle attività umane
e analisi economica dell'utilizzo idrico

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio, siano effettuati, in conformità delle specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III e completati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva:

– un'analisi delle caratteristiche **geografiche, geologiche, idrogeologiche ed ecologiche** del distretto,

– un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee,

– un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

2. Le analisi e gli esami di cui al paragrafo 1 sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro tredici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

Articolo 6

Registro delle aree protette

1. Gli Stati membri redigono uno o più registri di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali è stata attribuita una protezione speciale in base alla specifica normativa comunitaria al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico. Essi provvedono affinché i registri delle aree protette siano ultimati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Il registro o i registri devono includere tutti I corpi idrici identificati a norma dell'articolo 7 (1) e di tutti I settori protetti trattati dall'allegato IV.

3. Il registro o i registri delle aree protette devono essere tenuti aggiornati per ciascun distretto idrografico.

Articolo 7

Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile

1. All'interno di ciascun distretto idrografico gli Stati membri individuano:

– tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m^3 al giorno o servono più di 50 persone e

– i corpi idrici destinati a tale uso futuro.

Gli Stati membri provvedono al monitoraggio, a norma dell'allegato V, dei corpi idrici che, in base all'allegato V, forniscono in media oltre 100 m^3 al giorno.

2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell'articolo 16, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE.

3. Gli Stati membri provvedono alla necessaria protezione dei corpi idrici individuati al fine di impedirne il deterioramento dello stato e **di progredire in tal modo verso l'obiettivo di ridurre le operazioni di potabilizzazione e pretrattamento necessarie per la produzione di acqua potabile. Gli Stati membri** possono definire zone di salvaguardia per tali corpi idrici.

Articolo 8

Monitoraggio dello stato delle acque superficiali,
dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette

1. Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico:

– nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano il monitoraggio **del volume e del livello o della velocità del flusso e** dello stato ecologico e chimico;

– nel caso delle acque sotterranee, riguardano il monitoraggio dello stato chimico e quantitativo;

– nel caso delle aree protette, i suddetti programmi sono integrati dalle specifiche contenute nella normativa comunitaria in base alla quale le singole aree protette sono state create.

2. I programmi devono essere operativi entro sette anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, se non specificato diversamente nella pertinente normativa. Il monitoraggio in questione è effettuato secondo le prescrizioni di cui all'allegato V.

Articolo 9

Tariffazione e recupero dei costi dei servizi idrici

1. Gli Stati membri **assicurano entro il 2010:**

- un sistema di tariffazione dei servizi idrici, che funga da incentivo per un uso più sostenibile delle risorse idriche, volto al raggiungimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva ~~tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse~~,

- che i diversi settori economici, operando quantomeno una distinzione fra impieghi a fini domestici, industriali ed agricoli, contribuiscano equamente al completo recupero dei costi dei servizi idrici prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata **conformemente al disposto dell'articolo 5 e dell'allegato III e nel rispetto del** ~~in base all'allegato III e, in particolare, secondo il~~ principio "chi inquina paga".

Al riguardo gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche ~~del~~ **derivanti dal** recupero nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.

2. Gli Stati membri **fissano i calendari per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Informazioni dettagliate in merito a tali calendari devono essere inserite nei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13**.

3. Nei piani di gestione dei bacini idrografici **gli Stati membri** riferiscono in merito **all'attuazione di sistemi di tariffazione tali da incentivare il raggiungimento degli obiettivi ambientali della**

presente direttiva ed in merito al contributo dei vari settori economici al completo recupero dei costi dei servizi idrici ~~i passi concreti e le misure intrapresi per applicare tale principio~~.

~~3. Il presente articolo non osta al finanziamento di particolari misure di prevenzione o di risanamento volte al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.~~

Articolo 10

Approccio combinato per le fonti puntuali e diffuse

1. Gli Stati membri garantiscono che ~~i pertinenti~~ **tutti gli** scarichi **nelle acque superficiali** ~~soggetti al controllo di cui al paragrafo 2~~ siano controllati secondo l'approccio **combinato** indicato nel presente articolo.

2. Gli Stati membri provvedono all'istituzione e/o alla realizzazione dei:

a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,

b) controlli dei pertinenti valori limite di emissione,

c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali,

stabiliti:

– nella direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento[18],

– nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane[19],

– nella direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole[20],

– nelle direttive adottate a norma dell'articolo 16 della presente direttiva,

– nelle direttive elencate nell'allegato IX,

– in ogni altra normativa comunitaria pertinente

entro tredici anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa indicazione della normativa in questione.

3. Qualora un obiettivo di qualità o uno standard di qualità, stabilito a norma della presente direttiva, delle direttive elencate nell'allegato IX o di ogni altra normativa comunitaria, prescriva requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più rigidi sulle emissioni.

---

18 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

19 GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).

20 GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

4. Gli Stati membri possono esonerare da tali controlli gli scarichi che non hanno un impatto significativo sullo stato delle acque.

Articolo 11

Programma di misure

1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, ~~allo scopo di progredire gradualmente verso la~~ **volti alla graduale** realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i stretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.

2. Ciascun programma annovera le "misure di base" indicate al paragrafo 3 e, ove necessario, "misure supplementari".

3. Con l'espressione "misure di base" si intendono i requisiti minimi del programma, in particolare:

a) misure necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di protezione delle acque, ivi comprese quelle contemplate dalla normativa di cui all'articolo 10 e all'allegato VI, parte A;

b) misure ritenute appropriate ai fini dell'articolo 9;

c) misure per adempiere alle prescrizioni dell'articolo 7**, comprese le misure volte a garantire l'approvvigionamento essenziale di acqua potabile destinata al consumo domestico;**

d) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione**, il trasferimento** e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni**, i trasferimenti** e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque;

e) l'obbligo per gli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento, l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva o una registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione**, in conformità all'articolo 10**; tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

f) misure per provvedere a controllare ~~dove possibile~~ e prevenire~~, dove necessario,~~ qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, di cui all'articolo 5 e all'allegato II, che osti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4**.**

Per le acque superficiali, misure volte in particolare a:

- **ridurre progressivamente emissioni, scarichi e perdite di sostanze pericolose;**
- **raggiungere un buon potenziale ecologico nei corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati;**

- migliorare lo stato delle acque per permettere di progredire verso l'obiettivo di ridurre le operazioni di potabilizzazione e pretrattamento necessarie per la produzione di acqua potabile;

- assicurare che la condizione idromorfologica del corpo idrico sia tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 4.

Per le acque sotterranee, misure volte in particolare a:

- prevenire l'immissione di sostanze di origine antropica, facendo opportuno ricorso alle migliori pratiche ambientali, ed assicurare l'equilibrio fra l'estrazione e ravvenamento delle acque sotterranee.

I controlli possono essere effettuati ricorrendo ad ~~esempio imponendo~~ un obbligo di regolazione a monte, quale il divieto di introdurre inquinanti nel corpo idrico, di autorizzazione preventiva o di registrazione fondato su norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Le misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

g) divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le disposizioni in appresso.

Gli Stati membri possono autorizzare la reintroduzione nella medesima falda di acque utilizzate a scopi geotermici.

Essi possono autorizzare inoltre, a determinate condizioni:

– l'introduzione di acque contenenti sostanze derivanti da operazioni di prospezione e estrazione di idrocarburi o attività minerarie e l'inserimento di acque per motivi tecnici in formazioni geologiche da cui siano stati estratti idrocarburi o altre sostanze o in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi. Tale inserimento non deve comportare sostanze diverse da quelle derivanti dalle operazioni summenzionate;

– la reintroduzione di acque sotterranee estratte da miniere e cave oppure di acque associate alla costruzione o alla manutenzione di opere di ingegneria civile;

– l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi;

– l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in altre formazioni geologiche ove sussista l'esigenza imprescindibile di assicurare la fornitura di gas e ove l'introduzione l'inserimento eviti qualsiasi pericolo attuale o futuro di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi;

– la costruzione, le opere di ingegneria civile e attività analoghe sul o nel terreno che vengono direttamente a contatto con le acque sotterranee. A tal fine gli Stati membri possono determinare quali di queste attività debbano ritenersi autorizzate, a condizione che siano effettuate in base alle norme vincolanti di carattere generale elaborate dallo Stato membro in relazione a dette attività;

– gli scarichi di piccoli quantitativi di sostanze finalizzati alla marcatura, alla protezione o al risanamento del corpo idrico, limitati al quantitativo strettamente necessario per le finalità in questione,

purché tali scarichi non compromettano il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati per il corpo idrico in questione;

h) ~~gli Stati membri possono autorizzare il~~ **controlli sul** ravvenamento o incremento artificiale dei corpi idrici sotterranei. Le acque utilizzate possono provenire da qualsiasi corpo idrico superficiale o sotterraneo, purché l'utilizzo di tale fonte non comprometta il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati per la fonte ovvero per il corpo idrico sotterraneo ravvenato o incrementato;

~~h~~**i**) in base all'azione intrapresa a norma dell'articolo 16, misure per eliminare l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze precisate nell'elenco di priorità convenuto in osservanza dell'articolo 16, paragrafo 2 e per ridurre progressivamente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 4 per i corpi idrici superficiali;

~~i~~**j**) ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per individuare tali eventi o mettere un preallarme al riguardo.

4. Per "misure supplementari" si intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell'articolo 4. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non limitativo di tali misure supplementari.

Gli Stati membri possono altresì adottare ulteriori misure supplementari per garantire una protezione aggiuntiva ai corpi idrici contemplati nella presente direttiva ovvero un loro miglioramento, fra l'altro nell'attuazione di pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

5. Allorché i dati del monitoraggio o dati di altro tipo indicano che il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 per il corpo idrico considerato è improbabile, gli Stati membri assicurano che:

– si indaghi sulle cause delle eventuali carenze, **compresa la necessaria revisione di tutti i permessi e le autorizzazioni del caso;**

- siano opportunamente riveduti e corretti i programmi di monitoraggio;

- siano riveduti gli standard di qualità ambientale fissati per il corpo idrico;

– siano stabilite le misure supplementari ~~praticabili~~ **necessarie** per consentire il raggiungimento di detti obiettivi**, compresi gli standard di qualità ambientale**.

Allorché le cause in questione sono ~~impreviste~~ **imprevedibili** o dovute a circostanze eccezionali, comprese inondazioni o siccità, **fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino,** lo Stato membro può decretare che le misure supplementari non sono applicabili.

6. Gli Stati membri, nell'applicare le misure a norma del paragrafo 3, lettere e) e f), prendono le iniziative necessarie per non accrescere l'inquinamento delle acque marine **e per progredire verso l'obiettivo dell'eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose entro l'anno 2020, con fine ultimo di raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni simili ai livelli di fondo per le sostanze esistenti in natura ed a livelli vicini allo zero per le sostanze sintetiche**

prodotte dall'uomo. Fatta salva la normativa vigente, l'attuazione delle misure adottate a norma del paragrafo 3 non può in nessun caso condurre, in maniera diretta o indiretta, ad un aumento dell'inquinamento delle acque superficiali. Tale condizione non si applica, ove comporti un aumento dell'inquinamento dell'ambiente in generale.

7. I programmi di misure sono approntati entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e tutte le misure sono applicate entro 13 anni da tale data.

8. I programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 16 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione.

Articolo 12

Aspetti che non possono essere affrontati a livello di Stato membro

1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma che non può essere risolto al suo interno, esso può demandare la questione alla Commissione e a qualsiasi altro Stato membro interessato, eventualmente raccomandando soluzioni.

2. La Commissione risponde ad ogni relazione o raccomandazione da parte di uno Stato membro entro sei mesi.

Articolo 13

Piani di gestione dei bacini idrografici

1. Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico, **finalizzato al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'articolo 4.**

2. Per i distretti idrografici interamente compresi nella Comunità, gli Stati membri si coordinano al fine di predisporre un unico piano di gestione del bacino idrografico internazionale**, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'articolo 4**. Se detto piano unico non è predisposto, gli Stati membri approntano piani di gestione del bacino idrografico che abbraccino almeno le parti del distretto idrografico internazionale comprese nel loro territorio, ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

3. Per i distretti idrografici internazionali che oltrepassano i confini della Comunità, gli Stati membri si impegnano per predisporre un unico piano di gestione del bacino e, se ciò non risulta possibile, un piano che abbracci almeno la parte del distretto idrografico internazionale compresa nel territorio dello Stato membro in questione.

4. Il piano di gestione del bacino idrografico comprende le informazioni riportate all'allegato VII.

5. I piani di gestione dei bacini idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sottobacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. L'attuazione di tali misure non esenta gli Stati membri dagli obblighi loro imposti dal resto della presente direttiva.

6. I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

7. I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 16 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

Articolo 14

Informazione e consultazione pubblica

1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;

b) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;

c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

Su richiesta, si autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di gestione del bacino idrografico.

2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati membri concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione.

Articolo 15

Relazioni

1. Entro tre mesi dalla loro pubblicazione, gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dei bacini idrografici e di tutti gli aggiornamenti successivi:

a) per i distretti idrografici interamente situati nel territorio di uno Stato membro, tutti i piani di gestione dei bacini idrografici relativi al loro territorio nazionale e pubblicati a norma dell’articolo 13;

b) per i distretti idrografici internazionali, almeno la parte dei piani di gestione dei bacini idrografici che riguarda il territorio dello Stato membro.

2. Gli Stati membri presentano, entro tre mesi dal loro completamento, relazioni sintetiche:

– delle analisi richieste a norma dell'articolo 5 e

– dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8

effettuati per le finalità previste dai piani di gestione dei bacini idrografici.

3. Gli Stati membri, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun piano di gestione dei bacini idrografici o dall'aggiornamento previsto all'articolo 13, presentano una relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto.

Articolo 16

Strategie per combattere l'inquinamento idrico

1. Il **Parlamento europeo e il** Consiglio adottano misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio inaccettabile per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. **Tali misure sono volte alla prevenzione dell'inquinamento delle acque attraverso la progressiva riduzione di emissioni, scarichi e perdite di sostanze pericolose, dando la priorità alle sostanze che destano maggiori preoccupazioni, secondo la procedura stabilita nel paragrafo 2 e contribuendo in tal modo a progredire verso l'obiettivo della loro eliminazione.** Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione, secondo le procedure stabilite dal trattato.

2. La Commissione presenta una proposta contenente un ~~primo~~ elenco di ~~priorità per le~~ sostanze **prioritarie** ~~entro il 31 dicembre 1999~~. La priorità d'intervento attribuita alle sostanze viene definita in base al rischio di inquinamento dell'ambiente acquatico o da esso originato, determinato in base:

a) a una valutazione dei rischi effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio[21], della direttiva 91/414/CEE del Consiglio[22] e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[23]; o

b) a una valutazione mirata dei rischi (secondo la metodologia di cui al regolamento (CEE) n. 793/93) incentrata unicamente sulla determinazione dell'ecotossicità acquatica e della tossicità per le persone attraverso l'ambiente acquatico,

o, se ciò non fosse realizzabile entro i tempi previsti,

c) a una procedura semplificata di valutazione dei rischi, fondata su principi scientifici e che tenga conto in particolare di quanto segue:

   (i) prove riguardanti il rischio intrinseco della sostanza interessata e in particolare la sua ecotossicità acquatica e la tossicità per le persone attraverso vie di esposizione acquatiche,

   (ii) prove derivanti dal monitoraggio di fenomeni di contaminazione ambientale diffusi,

   (iii) altri fattori comprovati che possano indicare la possibilità di una contaminazione ambientale diffusa, quali il volume di produzione o di uso della sostanza interessata e le modalità d'uso.

---

21 GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

22 GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/47/CE (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50).

23 GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

La Commissione riesamina **ogni tre anni** l'elenco di priorità adottato ~~al più tardi entro 6 anni dalla data indicata all'articolo 24, e successivamente almeno ogni sei anni,~~ presentando le opportune proposte.

3. Nel preparare la proposta la Commissione tiene conto delle raccomandazioni del Comitato scientifico consultivo della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, degli Stati membri, del Parlamento europeo, dell'Agenzia europea per l'ambiente, delle raccomandazioni contenute nei programmi di ricerca comunitari, di quelle fornite dalle organizzazioni internazionali di cui la Comunità è parte, delle organizzazioni imprenditoriali europee, comprese quelle che rappresentano le piccole e medie imprese, delle organizzazioni ambientaliste europee e di ogni altra informazione pertinente di cui sia venuta a conoscenza.

4. Per le sostanze incluse nell'elenco di priorità, la Commissione presenta proposte **volte alla progressiva riduzione** ~~in materia di controlli~~ delle principali fonti di emissioni**, scarichi e perdite** interessati, **ad un anno dalla compilazione di ogni elenco triennale o, se necessario, più frequentemente. La proposta della Commissione deve tener conto dell'obiettivo di tendere all'eliminazione di emissioni, scarichi e perdite di sostanze pericolose**. A tale proposito tiene conto delle fonti puntuali e diffuse, identifica il livello e la combinazione di misure di controllo dei prodotti **e dei processi** e tiene conto **degli standard uniformi** ~~dei valori limite~~ di emissione per il controllo dei processi che **meglio** garantiscano efficacia dei costi e proporzionalità. Se necessario, i controlli dei processi a livello comunitario possono essere effettuati settore per settore. Qualora i controlli dei prodotti comprendano un riesame delle pertinenti autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 91/414/CEE e della direttiva 98/8/CE tale riesame è effettuato in base alle disposizioni di tali direttive. Ogni proposta in materia di controlli specifica le disposizioni di riesame, di aggiornamento e di valutazione della loro efficacia.

5. La Commissione presenta proposte riguardanti gli standard di qualità relativi alla concentrazione delle sostanze prioritarie nelle acque superficiali, nei sedimenti e nel biota.

6. La Commissione presenta le proposte, a norma dei paragrafi 4 e 5, e almeno relativamente al controllo delle emissioni per le fonti puntuali e gli standard di qualità ambientale, entro **un anno** ~~due anni~~ dall'inclusione di una sostanza nell'elenco di priorità. Per le sostanze incluse nel primo elenco di priorità, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario entro sette anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, istituiscono standard di qualità ambientale per tutte le acque superficiali interessate dallo scarico di tali sostanze e stabiliscono controlli delle fonti principali di tali scarichi basati, fra l'altro sull'esame di tutte le opzioni tecniche in materia di riduzione. Per le sostanze incluse successivamente nell'elenco di priorità, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario, intraprendono tale azione cinque anni dopo l'inclusione nell'elenco.

7. La Commissione può predisporre strategie per combattere l'inquinamento delle acque provocato da altri inquinanti o gruppi di inquinanti, ivi compresi i fenomeni di inquinamento provocati da incidenti.

8. Nell'elaborare le proposte di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione riesamina tutte le direttive elencate nell'allegato IX. Essa propone, entro il termine di cui al paragrafo 6, una revisione dei controlli di cui all'allegato IX per tutte le sostanze incluse nell'elenco di priorità e propone le misure opportune per le altre sostanze, compresa l'eventuale abrogazione, dei controlli di cui all'allegato IX.

Tutti i controlli di cui all'allegato IX per i quali è proposta una revisione sono soppressi entro l'entrata in vigore della revisione.

9. L'elenco di priorità per le sostanze proposto dalla Commissione diviene, al momento dell'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l'allegato X della presente direttiva.

Articolo 17

Relazione della Commissione

1. La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro 12 anni dalla data della sua entrata in vigore, e successivamente ogni sei anni, e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

a) una verifica dei progressi realizzati nell'attuazione della direttiva;

b) un riesame dello stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno della Comunità, effettuato in coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente;

c) un'indagine dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati secondo le disposizioni dell'articolo 15, compresi eventuali suggerimenti per migliorare i piani futuri;

d) una sintesi della risposta a ciascuna delle relazioni o raccomandazioni presentate alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 12;

e) una sintesi delle eventuali proposte, misure di controllo e strategie elaborate in base all'articolo 16;

f) una sintesi delle risposte alle osservazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulle precedenti relazioni di attuazione.

3. La Commissione pubblica altresì una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione basata sulle relazioni sintetiche che gli Stati membri presentano a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e la sottopone al Parlamento europeo e agli Stati membri, entro due anni dalle date di cui agli articoli 5 e 8.

4. La Commissione pubblica, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascuna relazione di cui al paragrafo 1, una relazione provvisoria che riferisce i progressi compiuti nell'attuazione sulla base delle relazioni provvisorie degli Stati membri come indicato all'articolo 15, paragrafo 3. Tale relazione è sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. La Commissione convoca, quando opportuno in sintonia con il ciclo di relazioni, una conferenza cui partecipano le parti interessate alla politica comunitaria in materia di acque di ciascuno Stato membro, per un commento delle relazioni di attuazione della Commissione e scambiare esperienze.

Fra i partecipanti dovrebbero figurare rappresentanti delle autorità competenti, compreso il Parlamento europeo, delle ONG, delle parti sociali e dei soggetti economici delle associazioni dei consumatori, del mondo accademico e scientifico.

Articolo 18

Piani per future misure comunitarie

1. A scadenze annuali la Commissione presenta a fini informativi al comitato istituito dall'articolo 20 un piano indicativo delle misure che hanno ripercussioni sulla normativa in materia di acque e che intende proporre in futuro, compresi gli eventuali interventi risultanti dalle proposte, misure di

controllo e strategie elaborate in base all'articolo 16. La prima relazione è prevista al più tardi entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. La Commissione riesamina la presente direttiva al più tardi entro 19 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva proponendo eventuali modifiche.

Articolo 19

Adeguamenti tecnici della direttiva

1. Gli allegati I, III, e il punto 1.3.6 dell'allegato V possono essere adeguati all'evoluzione scientifica e tecnica secondo la procedura dell'articolo 20, tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13. Ove necessario, la Commissione può adottare orientamenti relativi all'attuazione degli allegati II e V secondo la procedura dell'articolo 20.

2. Ai fini dell'invio e dell'elaborazione dei dati, comprese le informazioni statistiche e cartografiche, i formati tecnici necessari ai fini del paragrafo 1 possono essere adottati secondo la procedura dell'articolo 20.

Articolo 20

Comitato di regolamentazione

1. La Commissione è assistita da un comitato ~~di regolamentazione~~ composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, ed all'articolo 8 di tale decisione. ~~Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.~~

3. Il termine menzionato dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di 3 mesi. ~~Qualora il Parlamento europeo indichi, con risoluzione motivata, che un progetto di misure d'esecuzione, di cui è prevista l'adozione e che è stato sottoposto ad un comitato in virtù della presente direttiva, eccederebbe le competenze di esecuzione previste nella presente direttiva, la Commissione riesamina il progetto. La Commissione, tenuto conto della citata risoluzione, può presentare al comitato, rispettando i termini del procedimento in corso, un nuovo progetto di misure, continuare il procedimento ovvero presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta in base al trattato.~~

~~La Commissione informa il Parlamento europeo e il comitato, motivando la sua decisione, del seguito che intende dare alla risoluzione del Parlamento europeo.~~

~~4. La Commissione adotta, fatto salvo il paragrafo 3, le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.~~

~~5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.~~

~~6. Se il Parlamento europeo ritiene che una proposta presentata dalla Commissione in virtù della presente direttiva eccede le competenze di esecuzione previste dalla presente direttiva, esso informa il Consiglio circa la sua posizione.~~

~~7. Il Consiglio può, se del caso alla luce di tale eventuale posizione, deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.~~

~~Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.~~

~~Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.~~

Articolo 21

Abrogazioni e disposizioni provvisorie

1. I seguenti atti sono abrogati 7 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

– direttiva 75/440/CEE, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri[24],

– decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità[25],

– direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri[26].

2. I seguenti atti sono abrogati 13 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

– direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci[27],

– direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura [28],

– direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose [29],

---

[24] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

[25] GU L 334 del 24.12.1977, pag. 29. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

[26] GU L 271 del 29.10.1979, pag. 44. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

[27] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

[28] GU L 281 del 10.11.1979, pag. 47. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

– direttiva 76/464/CEE, ad eccezione dell'articolo 6, che è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Alla direttiva 76/464/CEE si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) l'elenco di priorità adottato a norma dell'articolo 16 della presente direttiva sostituisce l'elenco delle sostanze prioritarie riportato nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 giugno 1982;

b) ai fini dell'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono applicare i principi previsti nella presente direttiva per individuare i problemi relativi all'inquinamento e le sostanze che li provocano, istituire standard di qualità e adottare misure.

4. Per quanto riguarda le sostanze prioritarie per le quali non esistono ancora norme comunitarie, gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e gli standard di qualità ambientale stabiliti nell'allegato IX e a norma dell'articolo 16, paragrafo 5 e dagli Stati membri, in base all'allegato V per le sostanze che non sono incluse nell'elenco di priorità e a norma dell'articolo 16, paragrafo 6 sono considerati standard di qualità ambientale ai fini dell'articolo 7, punto 2 e dell'articolo 10 della direttiva 96/61/CE.

5. Una sostanza che sia inclusa nell'elenco di priorità adottato a norma dell'articolo 16 e che non figuri nell'allegato VIII della presente direttiva o nell'allegato III della direttiva 96/61/CE è inclusa in tali allegati.

6. Per i corpi idrici superficiali gli obiettivi ambientali stabiliti dai piani di gestione dei bacini idrici previsti dalla presente direttiva dovranno avere standard di qualità almeno altrettanto rigorosi di quelli richiesti per l'attuazione della direttiva 76/464/CEE.

Articolo 22

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili alle violazioni delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 23

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il (.....)*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

---

[29] GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

* Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio
La Presidente	Il Presidente

ALLEGATO I

INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Secondo l'articolo 3, paragrafo 8, gli Stati membri forniscono le informazioni indicate di seguito sulle autorità competenti all'interno di ciascun distretto idrografico nonché la parte degli eventuali distretti idrografici internazionali presenti nel loro territorio.

(i) Nome e indirizzo dell'autorità competente: nome e indirizzo ufficiali dell'autorità individuata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

(ii) Estensione geografica del distretto idrografico: nomi dei principali fiumi situati all'interno del distretto e descrizione precisa del perimetro del distretto. Per quanto possibile queste informazioni devono essere rese disponibili per l'inserimento in un sistema di informazione geografica (GIS) e/o nel sistema di informazione geografica della Commissione (GISCO).

(iii) Situazione giuridica dell'autorità competente: descrizione della situazione giuridica dell'autorità competente ed eventualmente sintesi o copia dello statuto, dell'atto costitutivo o di ogni altro documento giuridico equivalente.

(iv) Competenze: descrizione delle competenze giuridiche e amministrative di ciascuna autorità competente e del rispettivo ruolo all'interno di ciascun distretto idrografico.

(v) Composizione: quando un'autorità competente funge da organo di coordinamento per altre autorità competenti, è necessario un elenco degli organismi in questione e una sintesi dei rapporti interistituzionali esistenti, al fine di garantire un coordinamento.

(vi) Relazioni internazionali: se un distretto idrografico si estende sul territorio di vari Stati membri o comprende Stati non membri, è necessario presentare un profilo dei rapporti interistituzionali esistenti, al fine di garantire un coordinamento.

ALLEGATO II

1. ACQUE SUPERFICIALI

1.1 Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali

Gli Stati membri individuano l'ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali ed effettuano di tutti una caratterizzazione iniziale seguendo la metodologia indicata in appresso. Ai fini di tale caratterizzazione iniziale gli Stati membri possono raggruppare i corpi idrici superficiali.

(i) Individuare i corpi idrici superficiali all'interno del distretto idrografico come rientranti in una delle seguenti categorie di acque superficiali - fiumi, laghi, acque di transizione o acque costiere - oppure come corpi idrici superficiali artificiali o corpi idrici superficiali fortemente modificati.

(ii) Per ciascuna categoria di acque superficiali, classificare i rispettivi corpi idrici superficiali del distretto idrografico in due tipi. Questi ultimi vanno definiti seguendo il "sistema A" o il "sistema B" descritti al punto 1.2.

(iii) Se si segue il sistema A, classificare in primo luogo il corpo idrico superficiale del distretto idrografico per ecoregioni secondo le aree geografiche descritte al punto 1.2 e indicate nella mappa riportata nell'allegato X. Classificare poi i corpi idrici di ciascuna ecoregione nei tipi di corpi idrici superficiali secondo i descrittori contenuti nelle tabelle relative al sistema A.

(iv) Se si segue il sistema B, gli Stati membri devono conseguire almeno lo stesso grado di classificazione realizzabile con il sistema A. Pertanto, classificare in tipi i corpi idrici superficiali del distretto idrografico in tipi avvalendosi dei valori relativi ai descrittori obbligatori nonché di descrittori opzionali, o combinazioni di descrittori, tali da garantire che si possano determinare in modo affidabile le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche.

(v) Per i corpi idrici superficiali artificiali o fortemente modificati, la classificazione si effettua secondo i descrittori relativi a una delle categorie di acque superficiali che maggiormente somigli al corpo idrico artificiale o fortemente modificato di cui trattasi.

(vi) Gli Stati membri presentano alla Commissione una mappa o mappe (GIS) dell'ubicazione geografica dei tipi in funzione del grado di classificazione prescritto in base al sistema A.

1.2 Ecoregioni e tipi di corpi idrici superficiali

1.2.1 Fiumi

Sistema A

Tipologia fissa	**Descrittori**
Ecoregione	**Ecoregioni indicate nella mappa A riportata nell'allegato XI**
Tipo	Tipologia in base all'altitudine elevata > 800 m media da 200 a 800 m bassa < 200 m Tipologia della dimensione in base al bacino idrografico piccolo da 10 a 100 km^2 medio > 100 a 1.000 km^2 grande > 1.000 a 10.000 km^2 molto grande > 10.000 km^2 Composizione geologica calcarea silicea organica

Sistema B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche del fiume o di parte del fiume e quindi incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica
Fattori obbligatori	altitudine latitudine longitudine composizione geologica dimensioni
Fattori opzionali	distanza dalla sorgente del fiume energia di flusso (in funzione del flusso e della pendenza) larghezza media del corpo idrico profondità media del corpo idrico pendenza media del corpo idrico forma e configurazione dell'alveo principale categoria in funzione della portata del fiume (flusso) configurazione della valle trasporto di solidi capacità di neutralizzazione degli acidi composizione media del substrato cloruro intervallo delle temperature dell'aria temperatura media dell'aria precipitazioni

1.2.2 Laghi

Sistema A

Tipologia fissa	**Descrittori**
Ecoregione	Ecoregioni indicate nella mappa A riportata nell'allegato XI
Tipo	Tipologia in base all'altitudine elevata > 800 m media da 200 a 800 m bassa < 200 m Tipologia della profondità in base alla profondità media < 3 m da 3 a 15 m > 15 m Tipologia della dimensione in base alla superficie da 0,5 a 1 km^2 > 1 a 10 km^2 > 10 a 100 km^2 > 100 km^2 Composizione geologica calcarea silicea organica

Sistema B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche del lago e quindi incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica
Fattori obbligatori	altitudine latitudine longitudine profondità composizione geologica dimensioni
Fattori opzionali	profondità media del lago forma del lago tempo di residenza temperatura media dell'aria intervallo delle temperature dell'aria caratteristiche di mescolamento (ad es. monomittico, dimittico, polimittico) capacità di neutralizzazione degli acidi livello di fondo della concentrazione di nutrienti composizione media del substrato fluttuazione del livello delle acque

1.2.3 Acque di transizione

Sistema A

Tipologia fissa	**Descrittori**
Ecoregione	Seguenti ecoregioni descritte nella mappa B riportata nell'allegato XI: Mar Baltico Mare di Barents Mar di Norvegia Mare del Nord Oceano Atlantico settentrionale Mar Mediterraneo
Tipo	In base alla salinità media annuale < 0,5 ‰ acqua dolce da 0,5 a < 5 ‰ oligoalino da 5 a < 18 ‰ mesoalino da 18 a < 30 ‰ polialino da 30 a < 40 ‰ eualino In base all'escursione media di marea < 2 m microtidale da 2 a 4 m mesotidale > 4 macrotidale

Sistema B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche delle acque di transizione e quindi incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica
Fattori obbligatori	latitudine longitudine escursione di marea salinità
Fattori opzionali	profondità velocità della corrente esposizione alle onde tempo di residenza temperatura media dell'acqua caratteristiche di mescolamento torbidità composizione media del substrato configurazione intervallo delle temperature dell'acqua

1.2.4 Acque costiere

Sistema A

Tipologia fissa	**Descrittori**
Ecoregione	Seguenti ecoregioni descritte nella mappa B riportata nell'allegato XI: Mar Baltico Mare di Barents Mar di Norvegia Mare del Nord Oceano Atlantico settentrionale Mar Mediterraneo
Tipo	In base alla salinità media annuale < 0,5 ‰ acqua dolce da 0,5 a < 5 ‰ oligoalino da 5 a < 18 ‰ mesoalino da 18 a < 30 ‰ polialino da 30 a < 40 ‰ eualino In base alla profondità media acqua bassa < 30 m intermedia (da 30 a 200 m) profonda > 200 m

Sistema B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche delle acque costiere e quindi incidono sulla struttura e la composizione della comunità biologica
Fattori obbligatori	latitudine longitudine escursione di marea salinità
Fattori opzionali	velocità della corrente esposizione alle onde temperatura media dell'acqua caratteristiche di mescolamento torbidità tempo di ritenzione (insenature chiuse) composizione media del substrato intervallo delle temperature dell'acqua

1.3 Fissazione delle condizioni di riferimento tipiche specifiche per i tipi di corpo idrico superficiale

(i) Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale caratterizzato in base al punto 1.1 sono fissate condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche tipiche specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità idromorfologica e fisico-chimica che l'allegato V, punto 1.1 specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'allegato V, punto 1.2. Sono fissate condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità biologica che l'allegato V, punto 1.1 specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'allegato V, punto 1.2.

(ii) Nell'applicare le procedure stabilite nel presente punto ai corpi idrici superficiali fortemente modificati o artificiali, i riferimenti allo stato ecologico elevato sono considerati riferimenti al potenziale ecologico massimo definito nell'allegato V, tabella 1.2.5. I valori relativi al potenziale ecologico massimo per un corpo idrico sono riveduti ogni sei anni.

(iii) Le condizioni tipiche specifiche ai fini dei punti i) e ii) e le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche possono basarsi su criteri spaziali o fondarsi sulla modellizzazione ovvero discendere da una combinazione dei due metodi. Nell'impossibilità di seguire tali metodi, gli Stati membri possono stabilire dette condizioni ricorrendo a perizie di esperti. Nel definire lo stato ecologico elevato riguardo alle concentrazioni di inquinanti sintetici specifici, i limiti di rilevazione corrispondono ai limiti raggiungibili dalle tecniche a disposizione nel momento in cui si devono fissare le condizioni tipiche specifiche.

(iv) Per le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche basate su criteri spaziali, gli Stati membri istituiscono una rete di riferimento per ciascun tipo di corpo idrico superficiale. La rete è composta di un numero sufficiente di siti di stato elevato atto a garantire un sufficiente grado di attendibilità per i valori relativi alle condizioni di riferimento, in considerazione della variabilità dei valori degli elementi qualitativi corrispondenti allo stato ecologico elevato per il tipo di corpo idrico superficiale in questione e tenuto conto delle tecniche di modellizzazione da applicare a norma del punto v.

(v) Le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche basate sulla modellizzazione possono discendere da modelli di estrapolazione o da metodi di estrapolazione all'indietro. I metodi utilizzano i dati storici, paleontologici o di altro tipo disponibili e garantiscono un livello di attendibilità circa i valori delle condizioni di riferimento sufficiente ad assicurare che le condizioni così determinate siano coerenti e valide per ciascun tipo di corpo idrico superficiale.

(vi) Se non risulta possibile stabilire, per un elemento qualitativo in un dato tipo di corpo idrico superficiale, condizioni di riferimento tipiche specifiche attendibili a causa della grande variabilità naturale cui l'elemento è soggetto - non soltanto in conseguenza delle variazioni stagionali -, detto elemento può essere escluso dalla valutazione dello stato ecologico per tale tipo di acque superficiali. In questo caso gli Stati membri specificano i motivi dell'esclusione nel piano di gestione del bacino idrografico.

1.4 Individuazione delle pressioni

Gli Stati membri raccolgono e tengono aggiornate informazioni sul tipo e la grandezza delle pressioni antropiche significative cui i corpi idrici superficiali di ciascun distretto idrografico rischiano di essere sottoposti, in particolare quanto segue.

Stima e individuazione dell'inquinamento significativo da fonte puntuale, in particolare l'inquinamento dovuto alle sostanze elencate nell'allegato VIII, proveniente da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte a norma:

i) degli articoli 15 e 17 della direttiva 91/271/CEE

ii) degli articoli 9 e 15 della direttiva 96/61/CE [30]

e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:

[30] GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/15/CE (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).

iii) dell'articolo 11 della direttiva 76/464/CEE

iv) delle direttive 75/440/CEE, 76/160/CEE[31], 78/659/CEE e 79/923/CEE[32].

Stima e individuazione dell'inquinamento significativo da fonte diffusa, in particolare l'inquinamento dovuto alle sostanze elencate nell'allegato VIII, proveniente da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte a norma:

i) degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 91/676/CEE[33],

ii) degli articoli 7 e 17 della direttiva 91/414/CEE

iii) della direttiva 98/8/CE

e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:

iv) delle direttive 75/440/CEE, 76/160/CEE, 76/464/CEE, 78/659/CEE e 79/923/CEE.

Stima e individuazione delle estrazioni significative di acqua per usi urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, comprese le variazioni stagionali, la domanda annua complessiva e le perdite dai sistemi di distribuzione.

Stima e individuazione dell'impatto delle regolazioni significative del flusso idrico, compresi trasferimenti e deviazioni delle acque, sulle caratteristiche complessive del flusso e sugli equilibri idrici.

Individuazione delle alterazioni morfologiche significative dei corpi idrici.

Stima e individuazione di altri impatti antropici significativi sullo stato delle acque superficiali.

Stima dei modelli di utilizzazione del suolo, compresa l'individuazione delle principali aree urbane, industriali e agricole, nonché - ove pertinente - delle zone di pesca e delle foreste.

---

31 GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

32 GU L 281 del 10.11.1979, pag. 47. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

33 GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

1.5 Valutazione dell'impatto

Gli Stati membri effettuano una valutazione della vulnerabilità dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle pressioni così individuate.

Gli Stati membri si servono delle informazioni raccolte, e di qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale, per valutare l'eventualità che i corpi idrici superficiali del distretto idrografico in questione non riescano a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale che l'articolo 4 fissa per i corpi idrici. Per facilitare tale valutazione gli Stati membri possono ricorrere a tecniche di modellizzazione.

Per i corpi che si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 e dei programmi di misure prescritti all'articolo 11.

~~1.6 Designazione dei corpi idrici artificiali o fortemente modificati~~

~~Gli Stati membri possono designare come artificiale o fortemente modificato un corpo idrico superficiale se un mutamento delle sue caratteristiche artificiali o modificate si ripercuote:~~

~~i) sull'ambiente in senso più ampio~~

~~ii) sulla navigazione o il diporto~~

~~iii) sulle attività ai cui fini l'acqua è accumulata (ad es., produzione di energia, fornitura di acqua potabile)~~

~~iv) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni, l'irrigazione o il drenaggio dei terreni~~

~~v) sullo sviluppo umano.~~

2. ACQUE SOTTERRANEE

2.1 Prima caratterizzazione

Gli Stati membri effettuano una prima caratterizzazione di tutti i corpi idrici sotterranei allo scopo di valutarne gli utilizzi e appurare in che misura essi rischiano di non conseguire gli obiettivi fissati dall'articolo 4 per ciascun corpo idrico sotterraneo. Ai fini di questa prima caratterizzazione gli Stati membri possono raggruppare i corpi idrici sotterranei. Per l'analisi possono essere utilizzati gli esistenti dati di tipo idrologico, geologico, pedologico, dati relativi all'utilizzazione del suolo, allo scarico, all'estrazione e dati di altro tipo. L'analisi deve tuttavia individuare:

- l'ubicazione e il perimetro del corpo o dei corpi idrici sotterranei;
- le pressioni cui il corpo o i corpi idrici sotterranei rischiano di essere sottoposti, comprese:
- le fonti diffuse di inquinamento,
- le fonti puntuali di inquinamento,
- l'estrazione,

– il ravvenamento artificiale;

– la natura generale degli strati sovrastanti nel bacino idrografico da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena;

– i corpi idrici sotterranei da cui dipendono direttamente ecosistemi acquatici superficiali ed ecosistemi terrestri.

2.2 Caratterizzazione ulteriore

A seguito della prima caratterizzazione, gli Stati membri ne effettuano una ulteriore per i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati definiti a rischio, al fine di valutare più precisamente l'entità del rischio in questione e di individuare le eventuali misure da attuare a norma dell'articolo 11. Di conseguenza, la caratterizzazione ulteriore contiene informazioni pertinenti sull'impatto delle attività umane e, se del caso, informazioni circa:

– le caratteristiche geologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi l'estensione e il tipo delle unità geologiche;

– le caratteristiche idrogeologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi la conduttività idraulica, la porosità e il confinamento;

– le caratteristiche dei depositi e dei terreni superficiali situati nel bacino idrografico da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena, compresi lo spessore, la porosità, la conduttività idraulica e le proprietà assorbenti dei depositi e dei terreni;

– le caratteristiche di stratificazione delle acque sotterranee all'interno del corpo idrico sotterraneo;

– un inventario dei sistemi superficiali connessi, compresi gli ecosistemi terrestri e i corpi idrici superficiali con cui il corpo idrico sotterraneo ha una connessione dinamica;

– le stime delle direzioni e delle velocità di scambio dell'acqua fra il corpo idrico sotterraneo e i sistemi superficiali connessi;

– i dati sufficienti per calcolare la velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine.

2.3 Riesame dell'impatto delle attività umane sulle acque sotterranee

Quanto ai corpi idrici sotterranei che attraversano la frontiera tra due o più Stati membri o che, in base alla prima caratterizzazione effettuata a norma del punto 2.1, si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi fissati per ciascun corpo nel quadro dell'articolo 4, se del caso, per ciascuno di tali corpi idrici sotterranei si raccolgono e si tengono aggiornate, le seguenti informazioni:

– ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo usati per l'estrazione di acqua**, ad eccezione dei punti usati per l'estrazione di acqua** destinata al consumo umano, che forniscono in media **meno** ~~più~~ di 10 m3 al giorno o servono **meno** ~~più~~ di 50 persone;

– medie annue di estrazione da tali punti;

– composizione chimica dell'acqua estratta dal corpo idrico sotterraneo;

– ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo in cui l'acqua è direttamente scaricata;

– tasso di scarico in tali punti;

- composizione chimica degli scarichi nel corpo idrico sotterraneo;

– utilizzazione del suolo nel bacino o nei bacini idrografici da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena, comprese **le immissioni di sostanze inquinanti e** le alterazioni antropiche delle caratteristiche di ravvenamento, quali deviazione di acque meteoriche e di dilavamento mediante riempimento del suolo, ravvenamento artificiale, sbarramento o drenaggio.

2.4 Riesame dell'impatto delle variazioni dei livelli delle acque sotterranee

Gli Stati membri individuano inoltre i corpi idrici sotterranei per cui devono essere fissati obiettivi meno rigorosi a norma dell'articolo 4, anche prendendo in considerazione gli effetti dello stato del corpo:

– i) sulle acque superficiali e gli ecosistemi terrestri connessi

– ii) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni e il drenaggio dei terreni

– iii) sullo sviluppo umano.

2.5. Riesame dell'impatto dell'inquinamento passato sulla qualità delle acque sotterranee

Gli Stati membri individuano i corpi idrici sotterranei per i quali devono essere fissati obiettivi meno rigorosi a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), in quanto talmente inquinati dalla attività umana passata che il raggiungimento del buono stato chimico di tali acque sotterranee risulta impossibile o eccessivamente oneroso.

_____

ALLEGATO III

ANALISI ECONOMICA

L'analisi economica ha lo scopo di:

- **analizzare l'utilizzo idrico ed i servizi idrici, come indicato nell'articolo 5;**
- **fornire le basi per lo sviluppo del sistema di tariffazione di cui all'articolo 9;**
- **effettuare una valutazione economica (analisi costo/efficacia e/o costo/beneficio) del programma di misure proposto nel piano di gestione del bacino idrografico, come indicato nell'articolo 11.**

Essa deve a tal fine contenere gli elementi indicati di seguito.

1. **Una stima dell'utilizzo idrico, basata sull'analisi prevista dall'allegato II (impatto delle attività umane sui corpi idrici sotterranei e superficiali).**
2. **Tariffe e costi dei servizi idrici (compresi quelli che interessano più di un settore) nei diversi settori economici, procedendo ad una disaggregazione che distingua quantomeno l'utilizzo a fini domestici, industriali ed agricoli.**
3. **Previsioni di lungo periodo su domanda e offerta nei diversi settori economici, procedendo ad una disaggregazione che distingua quantomeno l'utilizzo a fini domestici, industriali ed agricoli.**
4. **Stima degli investimenti necessari e del costo delle misure proposte nei piani di gestione del bacino idrografico.**
5. **Stima dei benefici attesi in seguito all'attuazione delle misure proposte nei piani di gestione del bacino idrografico.**
6. **Stima di indicatori di costo/efficacia e/o costo/beneficio per i piani di gestione del bacino idrografico.**

Le metodologie per la raccolta delle opportune informazioni devono essere adeguate allo specifico contesto idrologico, socioeconomico e istituzionale, per assicurare un rapporto ottimale fra il costo delle rilevazioni e l'accuratezza dei dati raccolti.

~~L'analisi economica riporta informazioni sufficienti e adeguatamente dettagliate (tenuto conto dei costi connessi alla raccolta dei dati pertinenti) al fine di:~~

~~a) effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici , di cui all'articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico in questione e, se necessario;~~

~~— stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici~~

~~— stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni;~~

~~b) formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all'articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure.~~

ALLEGATO IV

AREE PROTETTE

1. Il registro delle aree protette istituito dall'articolo 6 comprende i seguenti tipi di aree protette:

(i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 7;

(ii) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;

(iii) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE;

(iv) aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE;

(v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE[34] e della direttiva 79/409/CEE[35].

2. La sintesi del registro da inserire nel piano di gestione del bacino idrografico contiene mappe che indicano l'ubicazione di ciascuna area protetta, oltre che la descrizione della normativa comunitaria, nazionale o locale che le ha istituite.

---

[34] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).

[35] GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

ALLEGATO V

1. STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

1.1 Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico

1.1.1 Fiumi

1.1.2 Laghi

1.1.3 Acque di transizione

1.1.4 Acque costiere

1.1.5 Corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati

1.2 Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico

1.2.1 Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei fiumi

1.2.2 Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei laghi

1.2.3 Definizioni di stato ecologico elevato, buono e sufficiente nelle acque di transizione

1.2.4 Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente delle acque costiere

1.2.5 Definizioni del potenziale ecologico massimo, buono e sufficiente dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali

1.2.6 Procedura per la fissazione degli standard di qualità chimica da parte degli Stati membri

1.3 Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali

1.3.1 Progettazione del monitoraggio di sorveglianza

1.3.2 Carattere del monitoraggio operativo

1.3.3 Progettazione del monitoraggio di indagine

1.3.4 Frequenza temporale del monitoraggio

1.3.5 Requisiti supplementari per il monitoraggio delle aree protette

1.3.6 Norme per il monitoraggio degli elementi di qualità

1.4 Classificazione e presentazione dello stato ecologico

1.4.1 Comparabilità dei risultati del monitoraggio biologico

1.4.2 Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato e del potenziale ecologici

1.4.3 Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato chimico

2. ACQUE SOTTERRANEE

2.1 Stato quantitativo delle acque sotterranee

2.1.1 Parametro per la classificazione dello stato quantitativo

2.1.2 Definizione di stato quantitativo

2.2 Monitoraggio dello stato quantitativo delle acque sotterranee

2.2.1 Rete di monitoraggio del livello delle acque sotterranee

2.2.2 Intervallo spaziale tra i siti di monitoraggio

2.2.3 Frequenza temporale del monitoraggio

2.2.4 Interpretazione e presentazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee

2.3 Stato chimico delle acque sotterranee

2.3.1 Parametri per la determinazione dello stato chimico delle acque sotterranee

2.3.2 Definizione di stato chimico buono delle acque sotterranee

2.4 Monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee

2.4.1 Rete di monitoraggio delle acque sotterranee

2.4.2 Monitoraggio di sorveglianza

2.4.3 Monitoraggio operativo

2.4.4 Rilevamento delle tendenze riguardo agli inquinanti

2.4.5 Interpretazione e presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee

2.5 Presentazione dello stato delle acque sotterranee

1. STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

1.1 Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico

1.1.1 Fiumi

3.4.1.1. Elementi biologici

3.4.1.2. Composizione e abbondanza della flora acquatica

3.4.1.3. Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

3.4.1.4. Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

3.4.1.5. Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

3.4.1.6. Regime idrologico

massa e dinamica del flusso idrico

connessione con il corpo idrico sotterraneo

3.4.1.7. Continuità fluviale

3.4.1.8. Condizioni morfologiche

variazione della profondità e della larghezza del fiume

struttura e substrato dell'alveo

struttura della zona ripariale

3.4.1.9. Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici

3.4.1.10. Elementi generali

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Stato di acidificazione

Condizioni dei nutrienti

3.4.1.11. Inquinanti specifici

Inquinamento da tutte le sostanze dell'elenco di priorità di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico

Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative

1.1.2 Laghi

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Regime idrologico

massa e dinamica del flusso idrico

tempo di residenza

connessione con il corpo idrico sotterraneo

Condizioni morfologiche

variazione della profondità del lago

massa, struttura e substrato del letto

struttura della zona ripariale

Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici

Elementi generali

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Stato di acidificazione

Condizioni dei nutrienti

Inquinanti specifici

Inquinamento da tutte le sostanze dell'elenco di priorità di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico

Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative

1.1.3 Acque di transizione

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione e abbondanza della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Condizioni morfologiche

variazione della profondità

massa, struttura e substrato del letto

struttura della zona intercotidale

Regime di marea

flusso di acqua dolce

esposizione alle onde

Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici

Elementi generali

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Condizioni dei nutrienti

Inquinanti specifici

Inquinamento da tutte le sostanze dell'elenco di priorità di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico

Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative

1.1.4 Acque costiere

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Condizioni morfologiche

variazione della profondità

struttura e substrato del letto costiero

struttura della zona intercotidale

Regime di marea

direzione delle correnti dominanti

esposizione alle onde

Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici

Elementi generali

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Condizione dei nutrienti

Inquinanti specifici

Inquinamento da tutte le sostanze dell'elenco di priorità di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico

Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative

1.1.5 Corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati

Ai corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati si applicano gli elementi di qualità applicabili a quella delle suesposte quattro categorie di acque superficiali naturali che più si accosta al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione.

1.2 Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico

Tabella 1.2 Definizione generale per fiumi, laghi, acque di transizione e acque costiere

Il testo seguente fornisce una definizione generale della qualità ecologica. Ai fini della classificazione i valori degli elementi di qualità dello stato ecologico per ciascuna categoria di acque superficiali sono quelli indicati nelle tabelle da 1.2.1 a 1.2.4 in appresso.

	Stato elevato	**Stato buono**	**Stato sufficiente**
Generale	Nessuna alterazione antropica, o alterazioni antropiche poco rilevanti, dei valori degli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica del tipo di corpo idrico superficiale rispetto a quelli di norma associati a tale tipo inalterato. I valori degli elementi di qualità biologica del corpo idrico superficiale rispecchiano quelli di norma associati a tale tipo inalterato e non evidenziano nessuna distorsione, o distorsioni poco rilevanti. Si tratta di condizioni e comunità tipiche specifiche.	I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano livelli poco elevati di distorsione dovuti all'attività umana, ma si discostano solo lievemente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato.	I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale si discostano moderatamente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. I valori presentano segni moderati di distorsione dovuti all'attività umana e alterazioni significativamente maggiori rispetto alle condizioni dello stato buono.

Le acque aventi uno stato inferiore al moderato sono classificate come aventi stato scarso o cattivo.

Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato scarso.

Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunità biologiche interessate di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato cattivo.

1.2.1 Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei fiumi

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	Composizione tassonomica del fitoplancton che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Abbondanza media del fitoplancton totalmente conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche. Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa planctonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti. Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.	Composizione dei taxa planctonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche. Abbondanza moderatamente alterata, che potrebbe provocare una significativa alterazione indesiderata dei valori di altri elementi di qualità biologica e fisico-chimica. Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.
Macrofite e fitobentos	Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza macrofitica e fitobentonica media.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza di taxa macrofitici e fitobentonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti. Presenza di gruppi/strati batterici dovuti ad attività antropiche, che non danneggia la comunità fitobentonica.	Composizione dei taxa macrofitici e fitobentonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche e diverge molto di più dallo stato buono. Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza macrofitica e fitobentonica media. Gruppi/stati batterici dovuti ad attività antropiche che possono interferire con e, in talune aree, soppiantare la comunità fitobentonica.
Macroinvertebrati bentonici	Composizione e abbondanza tassonomica che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati. Livello di diversità dei taxa invertebrati che non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa invertebrati rispetto alle comunità tipiche specifiche. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che presenta lievi variazioni rispetto a livelli tipici specifici. Livello di diversità dei taxa invertebrati che presenta lievi variazioni rispetto ai livelli tipici specifici.	Composizione e abbondanza dei taxa invertebrati che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche. Assenti i gruppi tassonomici principali della comunità tipica specifica. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti e livello di diversità che sono sostanzialmente inferiori al livello tipico specifico e significativamente inferiori allo stato buono.

Fauna ittica	Composizione e abbondanza della specie che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Presenza di tutte le specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni minimi di alterazioni antropiche e non indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di specie particolari.	Lievi variazioni della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle comunità tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica. Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni di alterazioni attribuibili a impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica e, in taluni casi, indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di una specie particolare che può condurre alla scomparsa di talune classi d'età.	Composizione e abbondanza delle specie che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche a causa di impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica. Struttura di età delle comunità ittiche che presenta segni rilevanti di alterazioni antropiche che provocano l'assenza o la presenza molto limitata di una percentuale moderata delle specie tipiche specifiche.

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime idrologico	Massa e dinamica del flusso e la risultante connessione con le acque sotterranee, rispecchiano totalmente o quasi le condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Continuità del fiume	La continuità del fiume non è alterata da attività antropiche; è possibile la migrazione indisturbata degli organismi acquatici e il trasporto del sedimento.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Condizioni morfologiche	Caratteristiche del solco fluviale, variazioni della larghezza e della profondità, velocità di flusso, condizioni del substrato nonché struttura e condizioni delle zone ripariali corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Elementi di qualità fisico-chimica[36]

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Valori degli elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità e temperatura di neutralizzazione degli acidi che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.	Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi e salinità che non raggiungono livelli superiori alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema tipico specifico e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/EC e 98/8/CE.(<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livello di fondo naturale=bgl).	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6.[37] fatte salve le direttive 91/414/EC e 98/8/CE.(<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

[36] Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale.

[37] L'applicazione degli standard risultanti dal presente protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale: (sqa>bgl).

1.2.2 Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei laghi

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	Composizione e abbondanza tassonomica del fitoplancton che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Biomassa media del fitoplancton conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche. Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa planctonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti. Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.	Composizione e abbondanza dei taxa planctonici che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche. Biomassa moderatamente alterata, che potrebbe provocare una significativa alterazione indesiderata delle condizioni di altri elementi di qualità biologica e della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.
Macrofite e fitobentos	Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza macrofitica e fitobentonica media.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa macrofitici e fitobentonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque. Presenza di gruppi/strati batterici dovuti ad attività antropiche, che non danneggia la comunità fitobentonica.	Composizione dei taxa macrofitici e fitobentonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche e diverge molto di più dalla qualità buona. Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza macrofitica e fitobentonica media. Gruppi/stati batterici dovuti ad attività antropiche che possono interferire con e, in talune aree, soppiantare la comunità fitobentonica.
Macroinvertebrati bentonici	Composizione e abbondanza tassonomica che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Il rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati. Il livello di diversità dei taxa invertebrati non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati.	Lievi variazioni della composizione e abbondanza dei taxa invertebrati rispetto alle comunità tipiche specifiche. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che presenta lievi variazioni rispetto ai livelli tipici inalterati. Livello di diversità dei taxa invertebrati che presenta lievi variazioni rispetto ai livelli tipici specifici.	Composizione e abbondanza dei taxa invertebrati che si discosta moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche. Assenti i gruppi tassonomici principali della comunità tipica specifica. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti e livello di diversità che sono sostanzialmente inferiori al livello tipico specifico e significativamente inferiori allo stato buono.
Fauna ittica	Composizione e abbondanza delle specie che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Presenza di tutte le specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche. Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni minimi di alterazioni antropiche e non indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di specie particolari.	Lievi variazioni della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle comunità tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica. Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni di alterazioni attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica e, in taluni casi, indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di una specie particolare che può condurre alla scomparsa di talune classi di età.	Composizione e abbondanza delle specie che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche a causa di impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica. Struttura di età delle comunità ittiche che presenta segni rilevanti di alterazioni attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica che provocano l'assenza o la limitatissima abbondanza di una porzione moderata delle specie tipiche specifiche.

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime idrologico	Massa e dinamica del flusso, livello, tempo di residenza e risultante collegamento alle acque sotterranee che rispecchiano totalmente o quasi le condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Condizioni morfologiche	Variazioni della profondità del lago, massa e struttura del substrato e struttura e condizione della zona ripariale che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Elementi di qualità fisico-chimica[38]

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Valori degli elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e temperatura che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.	Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e salinità che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alla condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl).	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 [39], fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

[38] Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale.

[39] L'applicazione degli standard risultanti dal presente protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.

1.2.3 Definizioni di stato ecologico elevato, buono e sufficiente nelle acque di transizione

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton conformi alle condizioni inalterate. Biomassa media del fitoplancton conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche. Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton. Lievi variazioni della biomassa rispetto alle condizioni tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica dell'acqua. Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.	Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton che si discostano moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche. Biomassa moderatamente alterata, che potrebbe determinare una significativa alterazione indesiderata della condizione di altri elementi di qualità biologica. Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.
Macroalghe	Composizione dei taxa di macroalghe conforme alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile della copertura di macroalghe in conseguenza di attività antropiche.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa di macroalghe rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque.	Composizione dei taxa di macroalghe che si discosta moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche e diverge molto di più dalla qualità buona. Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza media di macroalghe, che potrebbero determinare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico.
Angiosperme	Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza di angiosperme in conseguenza di attività antropiche.	Lievi variazioni nella composizione dei taxa di angiosperme rispetto alle comunità tipiche specifiche. Lievi segni di alterazione nell'abbondanza di angiosperme.	Composizione dei taxa di angiosperme che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche e diverge molto di più dalla qualità buona. Alterazioni moderate nell'abbondanza di taxa di angiosperme.
Macroinvertebrati bentonici	Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Presenza di tutti i taxa sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate.	Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati leggermente esterno alla forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza della maggior parte dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.	Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati moderatamente esterno alla forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza di taxa indicativi di inquinamento. Assenza di molti dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.
Fauna ittica	Composizione e abbondanza delle specie conformi alle condizioni inalterate.	Abbondanza delle specie sensibili alle alterazioni che presenta lievi segni di discostamento dalle condizioni tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica.	Assenza di una percentuale moderata delle specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche, dovuta agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica.

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime di marea	Regime di flusso di acqua dolce che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Condizioni morfologiche	Variazioni di profondità, condizioni del substrato nonché struttura e condizione delle zone intercotidali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Elementi di qualità fisico-chimica[40]

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.	Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli esterni alle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl).	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 [41], fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

[40] Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale.

[41] L'applicazione degli standard risultanti dal presente protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.

1.2.4 Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente delle acque costiere

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton conformi alle condizioni inalterate Biomassa media del fitoplancton conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche. Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.	Lievi segni di alterazione nella composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton. Lievi variazioni della biomassa rispetto alle condizioni tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità delle acque. Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.	Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton che presentano segni di moderata alterazione. Biomassa di alghe sostanzialmente al di fuori della forcella associata alle condizioni tipiche specifiche e tale da influire sugli altri elementi di qualità biologica. Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.
Macroalghe e angiosperme	Presenza di tutti i taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate. Livelli di copertura delle macroalghe e di abbondanza delle angiosperme conformi alle condizioni inalterate.	Presenza della maggior parte dei taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni e associati alle condizioni inalterate. Livelli di copertura delle macroalghe e di abbondanza delle angiosperme che presentano lievi segni di alterazione.	Assenza di un moderato numero di taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate. Copertura delle macroalghe e abbondanza delle angiosperme moderatamente alterate e tali da poter provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico.
Macroinvertebrati bentonici	Livello di diversità e di abbondanza dei taxa di invertebrati entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Presenza di tutti i taxa sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate.	Livello di diversità e di abbondanza dei taxa di invertebrati leggermente al di fuori della forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza della maggior parte dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.	Livello di diversità e di abbondanza dei taxa di invertebrati moderatamente al di fuori della forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza di taxa indicativi di inquinamento. Assenza di numerosi taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime di marea	Regime di flusso di acqua dolce nonché direzione e velocità delle correnti dominanti che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Condizioni morfologiche	Variazione di profondità, struttura e substrato del fondo costiero nonché struttura e condizioni delle zone intercotidali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Elementi di qualità fisico-chimica[42]

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni di origine antropica e restano nei limiti di norma associati alle condizioni inalterate.	Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli al di fuori delle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livelli di fondo naturale = bgl)	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 [43], fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

[42] Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale.

[43] L'applicazione degli standard risultanti dal presente protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.

1.2.5 Definizioni del potenziale ecologico massimo, buono e sufficiente dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali

Elemento	Potenziale ecologico massimo	Potenziale ecologico buono	Potenziale ecologico sufficiente
Elementi di qualità biologica	Valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica che riflettono, nella misura del possibile, quelli associati al tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile, tenuto conto delle condizioni fisiche risultanti dalle caratteristiche artificiali o fortemente modificate del corpo idrico.	Lievi variazioni nei valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica rispetto ai valori riscontrabili in una situazione di massimo potenziale ecologico.	Moderate variazioni nei valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica rispetto ai valori riscontrabili in una situazione di massimo potenziale ecologico. Tali valori sono nettamente più alterati di quelli riscontrabili in condizioni di stato ecologico buono.
Elementi idromorfologici	Condizioni idromorfologiche conformi ai soli impatti sul corpo idrico superficiale risultanti dalle caratteristiche artificiali o fortemente modificate del corpo idrico, quando siano state prese tutte le misure di limitazione possibili.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Elementi fisico-chimici			
Condizioni generali	Elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate associate al tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Livelli relativi a temperatura, bilancio dell'ossigeno e pH conformi a quelli riscontrabili nei tipi di corpo idrico superficiale in condizioni inalterate maggiormente comparabili.	Valori degli elementi fisico-chimici che rientrano nelle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Temperatura e pH che non raggiungono livelli al di fuori delle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Le concentrazioni restano nei limiti di norma associati alle condizioni inalterate riscontrabili nel tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione. (livelli di fondo naturale = bgl)	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 [44], fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (<sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

[44] L'applicazione degli standard risultanti dal presente protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.

1.2.6 Procedura per la fissazione degli standard di qualità chimica da parte degli Stati membri

Nel derivare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti di cui ai punti da 1 a 9 dell'allegato VIII per la protezione del biota acquatico, gli Stati membri procedono conformemente alle disposizioni in appresso. Gli standard possono essere fissati per l'acqua, i sedimenti o il biota.

Ove possibile, dovrebbero essere ottenuti dati relativi agli effetti acuti e cronici per i taxa indicati in appresso, che sono importanti per il tipo di corpo idrico in questione, nonché per gli altri taxa acquatici per i quali sono disponibili dati. L'"insieme di base" dei taxa è il seguente:

- alghe e/o macrofite
- dafnia o organismi rappresentativi delle acque saline
- pesci.

Fissazione degli standard di qualità ambientale

Per fissare la concentrazione massima media annuale si applica la procedura seguente:

i) gli Stati membri fissano fattori di sicurezza appropriati per ciascun caso, secondo la natura e la qualità dei dati disponibili, agli orientamenti contenuti nella sezione 3.3.1 della parte II del documento tecnico di orientamento a integrazione della direttiva 93/67/CEE della Commissione, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi delle sostanze notificate e del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi delle sostanze esistenti, e ai fattori

di sicurezza indicati nella seguente tabella:

	Fattore di sicurezza
Almeno una $L(E)C_{50}$ acuta per ognuno dei tre livelli trofici dell'insieme di base	1000
Una NOEC cronica (per pesci o dafnia o un organismo rappresentativo delle acque saline)	100
Due NOEC croniche per specie appartenenti a due livelli trofici (pesci e/o dafnia o un organismo rappresentativo delle acque saline e/o alghe)	50
NOEC croniche per almeno tre specie (di norma pesci, dafnia o un organismo rappresentativo delle acque saline e alghe) appartenenti a tre livelli trofici	10
Altri casi, compresi dati sul campo o ecosistemi modello, che permettono di calcolare e applicare fattori di sicurezza più precisi	Valutazione caso per caso

ii) se sono disponibili dati sulla persistenza e sul bioaccumulo, questi sono presi in considerazione nel derivare il valore finale dello standard di qualità ambientale;

iii) lo standard così derivato dovrebbe essere confrontato con ogni riscontro emerso dagli studi in campo; se si rilevano anomalie, la derivazione è riveduta per permettere di calcolare un fattore di sicurezza più preciso;

iv) lo standard derivato è sottoposto a un'intercalibrazione e ad un consultazione pubblica, per permettere di calcolare un fattore di sicurezza più preciso.

1.3 Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali

La rete di monitoraggio delle acque superficiali è istituita a norma dei requisiti dell'articolo 8. Essa è progettata in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato ecologico e chimico all'interno di ciascun bacino idrografico e permettere la classificazione dei corpi idrici in cinque classi, secondo le definizioni normative di cui alla sezione 1.2. Gli Stati membri forniscono una o più mappe indicanti la rete di monitoraggio delle acque superficiali nel piano di gestione dei bacini idrografici.

In base alla caratterizzazione e alla valutazione dell'impatto svolte a norma dell'articolo 5 e all'allegato II, gli Stati membri definiscono, per ciascun periodo cui si applica un piano di gestione dei bacini idrografici, un programma di monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio operativo. In taluni casi può essere necessario istituire anche programmi di monitoraggio d'indagine.

Gli Stati membri sorvegliano i parametri indicativi dello stato di ogni elemento di qualità pertinente. Nel selezionare i parametri relativi agli elementi di qualità biologica, gli Stati membri individuano il livello tassonomico appropriato per ottenere la necessaria attendibilità e precisione nella classificazione degli elementi di qualità. Nel piano sono fornite stime del livello di attendibilità e precisione dei risultati garantito dai programmi di monitoraggio.

1.3.1 Progettazione del monitoraggio di sorveglianza

Obiettivo

Gli Stati membri istituiscono programmi di monitoraggio di sorveglianza al fine di ottenere informazioni per:

- integrare e convalidare la procedura di valutazione dell'impatto di cui all'allegato II;
- la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio;
- la valutazione delle variazioni a lungo termine delle condizioni naturali;
- la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica.

I risultati di tale monitoraggio sono riesaminati e utilizzati, insieme alla procedura di valutazione dell'impatto di cui all'allegato II, per determinare i requisiti per i programmi di monitoraggio dei piani di gestione dei bacini idrografici in corso e successivi.

Selezione dei punti di monitoraggio

Il monitoraggio di sorveglianza è realizzato su un numero sufficiente di corpi idrici superficiali, in modo da fornire una valutazione dello stato complessivo delle acque superficiali di ciascun bacino o sottobacino idrografico compreso nel distretto idrografico. Nel selezionare i corpi idrici, gli Stati membri si assicurano che il monitoraggio sia effettuato, secondo i casi, in:

- punti in cui la proporzione del flusso idrico è significativa nell'ambito del distretto idrografico considerato nell'insieme, compresi punti di grandi fiumi il cui bacino idrografico è superiore a 2500 km^2;
- punti in cui il volume d'acqua presente è significativo nell'ambito del distretto idrografico, compresi i grandi laghi e laghi artificiali,
- corpi idrici significativi situati a cavallo della frontiera di uno Stato membro,
- siti identificati nel quadro della decisione 77/795 sullo scambio di informazioni;

altri siti necessari per valutare la quantità d'inquinanti trasferiti attraverso le frontiere degli Stati membri e nell'ambiente marino.

Selezione degli elementi di qualità

Per ciascun sito di monitoraggio, il monitoraggio di sorveglianza è effettuato per un anno durante il periodo contemplato dal piano di gestione del bacino idrico per:

– i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità biologica

– i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità idromorfologica

– i parametri indicativi di tutti gli elementi generali di qualità fisico-chimica

– gli inquinanti che figurano nell'elenco di priorità scaricati nel bacino idrografico o nel sottobacino

– gli altri inquinanti scaricati in quantitativi significativi nel bacino idrografico o nel sottobacino

salvo che il monitoraggio di sorveglianza precedente abbia evidenziato che il corpo interessato ha raggiunto uno stato buono e che dall'esame dell'impatto delle attività antropiche di cui all'allegato II non risulti alcuna variazione degli impatti sul corpo. In tal caso il monitoraggio di sorveglianza è effettuato ogni tre piani di gestione del bacino idrografico.

1.3.2 Progettazione del monitoraggio operativo

Il monitoraggio operativo è effettuato al fine di:

– stabilire lo stato dei corpi che si reputa rischino di non soddisfare gli obiettivi ambientali;

– valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi, risultante dai programmi di misure.

Il programma può essere modificato durante il periodo previsto dal piano di gestione del bacino idrografico sulla scorta delle informazioni ottenute nell'ambito dei requisiti fissati all'allegato II o nell'ambito del presente allegato, in particolare per consentire una riduzione della frequenza, qualora l'impatto si rivelasse non significativo o non sussistesse più la pressione pertinente.

Selezione dei siti di monitoraggio

Il monitoraggio operativo è effettuato per tutti i corpi idrici che, sulla base della valutazione dell'impatto svolta in base all'allegato II o del monitoraggio di sorveglianza, sono classificati a rischio di non soddisfare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e per i corpi idrici nei quali sono scaricate le sostanze riportate nell'elenco di priorità. Per le sostanze riportate nell'elenco di priorità i punti di monitoraggio sono selezionati secondo la normativa che stabilisce gli standard di qualità ambientale pertinenti. In tutti gli altri casi, incluse le sostanze che figurano nell'elenco di priorità per le quali tale normativa non prevede orientamenti specifici, i punti di monitoraggio sono selezionati come segue:

– per i corpi soggetti a un rischio di pressioni significative da parte di una fonte puntuale, in ogni corpo si situano punti di monitoraggio sufficienti a valutare ampiezza e impatto delle pressioni della fonte puntuale. Se il corpo è esposto a varie pressioni di una fonte puntuale, i punti di monitoraggio possono essere selezionati per valutare ampiezza e impatto dell'insieme delle pressioni;

– per i corpi soggetti a un rischio di pressioni significative da parte di una fonte diffusa, nell'ambito di una selezione di corpi si situano punti di monitoraggio sufficienti a valutare ampiezza e impatto delle pressioni della fonte diffusa. La selezione dei corpi deve essere fatta in modo che essi siano rappresentativi dei rischi relativi al verificarsi delle pressioni della fonte diffusa e dei relativi rischi di non raggiungere un buono stato delle acque superficiali;

– per i corpi esposti a un rischio di pressione idromorfologica significativa, nell'ambito di una selezione di corpi si situano punti di monitoraggio sufficienti a valutare ampiezza e impatto delle pressioni idromorfologiche. La selezione dei corpi è indicativa dell'impatto globale della pressione idromorfologica cui sono esposti tutti i corpi.

Selezione degli elementi di qualità

Per valutare l'ampiezza della pressione cui sono esposti i corpi idrici superficiali, gli Stati membri effettuano il monitoraggio degli elementi di qualità indicativi delle pressioni cui il corpo idrico o i corpi idrici sono esposti. Al fine di valutare l'impatto di tali pressioni gli Stati membri, ove pertinente, effettuano il monitoraggio:

– dei parametri indicativi dell'elemento o degli elementi di qualità biologica più sensibili alle pressioni cui sono esposti i corpi idrici

– di tutte le sostanze prioritarie scaricate, e degli altri inquinanti scaricati in quantitativi significativi

– dei parametri indicativi dell'elemento di qualità idromorfologica più sensibile alle pressioni individuate.

1.3.3 Progettazione del monitoraggio di indagine

Obiettivo

Il monitoraggio di indagine è effettuato:

– quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti;

– quando il monitoraggio di sorveglianza indica che per un corpo idrico gli obiettivi di cui all'articolo 4 non saranno probabilmente raggiunti e il monitoraggio operativo non è ancora stato stabilito, al fine di appurare le cause che hanno impedito al corpo idrico o ai corpi idrici di raggiungere gli obiettivi ambientali; o

– per valutare l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale

e costituisce la base per l'elaborazione di un programma di misure volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di misure specifiche atte a porre rimedio agli effetti dell'inquinamento accidentale.

1.3.4 Frequenza temporale del monitoraggio

Nel periodo coperto dal monitoraggio di sorveglianza vanno applicate le frequenze sotto indicate per il monitoraggio dei parametri indicativi degli elementi di qualità fisico-chimica, a meno che le conoscenze tecniche e le perizie degli esperti non giustifichino intervalli più lunghi. Riguardo agli elementi di qualità biologica o idromorfologica, il monitoraggio è effettuato almeno una volta nell'arco del periodo coperto dal monitoraggio di sorveglianza.

Nell'ambito del monitoraggio operativo, gli Stati membri fissano per ciascun parametro una frequenza di monitoraggio che garantisca dati sufficienti a delineare una valutazione attendibile dello stato del pertinente elemento qualitativo. In linea di massima, il monitoraggio è effettuato a intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella in appresso, a meno che le conoscenze tecniche e le perizie degli esperti non giustifichino intervalli più lunghi.

Le frequenze sono scelte in modo da garantire un livello accettabile di attendibilità e precisione. Il livello di attendibilità e precisione conseguito dal sistema di monitoraggio è definito nel piano di gestione del bacino idrografico.

Per il monitoraggio sono fissate frequenze che tengono conto della variabilità dei parametri derivante da condizioni sia naturali che antropiche. Il momento in cui effettuare il monitoraggio è scelto in modo da minimizzare l'incidenza delle variazioni stagionali sul risultato ed assicurare quindi che quest'ultimo rispecchi i mutamenti intervenuti nel corpo idrico a seguito di cambiamenti dovuti alla pressione antropica. Per conseguire quest'obiettivo sono effettuati, se necessario, monitoraggi supplementari in stagioni diverse del medesimo anno.

Elementi di qualità	Fiumi	Laghi	Acque di transizione	Acque costiere
Biologica				
Fitoplancton	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi
Altra flora acquatica	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Macroinvertebrati	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Pesci	3 anni	3 anni	3 anni	
Idromorfologica				
Continuità	6 anni			
Idrologia	continuo	1 mese		
Morfologia	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni
Fisico-chimica				
Condizioni termiche	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Ossigenazione	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Salinità	3 mesi	3 mesi	3 mesi	
Stato dei nutrienti	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Stato di acidificazione	3 mesi	3 mesi		
Altri inquinanti	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Sostanze dell'elenco di priorità	1 mese	1 mese	1 mese	1 mese

1.3.5 Requisiti supplementari per il monitoraggio delle aree protette

I programmi di monitoraggio di cui sopra sono integrati per garantire il soddisfacimento dei requisiti seguenti.

Punti di estrazione per la produzione di acqua potabile

I corpi idrici superficiali individuati a norma dell'articolo 7 che forniscono in media più di 100 m^3 al giorno sono designati come siti di monitoraggio e sono sottoposti all'eventuale monitoraggio supplementare necessario al soddisfacimento dei requisiti dell'articolo 8. Il monitoraggio in tali corpi riguarda tutti gli scarichi di sostanze dell'elenco di priorità e gli scarichi in quantità significativa di qualsiasi altra sostanza che possano incidere sullo stato del corpo idrico e che vengono controllati a norma della direttiva sull'acqua potabile. Il monitoraggio segue le frequenze indicate nella tabella seguente.

Comunità servita	**Frequenza**
< 10.000	4 volte l'anno
da 10.000 a 30.000	8 volte l'anno
> 30.000	12 volte l'anno

Aree di protezione dell'habitat e delle specie

I corpi idrici che formano queste aree sono compresi nel programma di monitoraggio operativo di cui sopra se, in base alla valutazione dell'impatto e al monitoraggio di sorveglianza, si reputa che essi rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4. È effettuato il monitoraggio per valutare la grandezza e l'impatto di tutte le pertinenti pressioni significative esercitate su detti corpi e, se necessario, per rilevare le variazioni del loro stato conseguenti ai programmi di misure. Il monitoraggio prosegue finché le aree non soddisfano i requisiti in materia di acque sanciti dalla normativa in base alla quale esse sono designate e finché non sono raggiunti gli obiettivi di cui all'articolo 4.

1.3.6 Norme per il monitoraggio degli elementi di qualità

I metodi impiegati per il monitoraggio dei parametri tipo devono essere conformi alle norme internazionali sotto elencate ovvero ad altre norme nazionali o internazionali analoghe che assicurino dati comparabili ed equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

Campionamento di macroinvertebrati

ISO 5667-3 1995	Qualità dell'acqua. Campionamento. Parte 3: guida alla conservazione e manipolazione dei campioni
EN 27828: 1994	Qualità dell'acqua. Metodi di campionamento biologico. Guida al campionamento di macroinvertebrati bentonici mediante retino manuale
EN 28265: 1994	Qualità dell'acqua. Metodi di campionamento biologico. Guida alla progettazione e utilizzo di campionatori quantitativi di macroinvertebrati bentonici dei substrati rocciosi in acque dolci poco profonde
EN ISO 9391: 1995	Qualità dell'acqua. Campionamento in acque profonde di macroinvertebrati. Guida all'utilizzo di campionatori di colonizzazione, qualità e quantità
EN ISO 8689 - 1:1999	Classificazione biologica dei fiumi. PARTE I: guida all'interpretazione dei dati sulla qualità biologica risultanti da indagini su macroinvertebrati bentonici in acqua corrente
EN ISO 8689 - 2:1999	Classificazione biologica dei fiumi. PARTE II: guida alla presentazione dei dati sulla qualità biologica risultanti da indagini su macroinvertebrati bentonici in acqua corrente

Campionamento di macrofite

Pertinenti norme CEN/ISO, una volta elaborate

Campionamento di pesci

Pertinenti norme CEN/ISO, una volta elaborate

Campionamento di diatomee

Pertinenti norme CEN/ISO, una volta elaborate

Norme per i parametri fisico-chimici

Eventuali norme CEN/ISO pertinenti

Norme per i parametri idromorfologici

Eventuali norme CEN/ISO pertinenti

1.4 Classificazione e presentazione dello stato ecologico

1.4.1 Comparabilità dei risultati del monitoraggio biologico

(i) Gli Stati membri istituiscono dei sistemi di monitoraggio per stimare i valori degli elementi di qualità biologica specificati per ciascuna categoria di acque superficiali o per i corpi idrici superficiali fortemente modificati o artificiali. Nell'applicare ai corpi idrici fortemente modificati o artificiali la procedura sotto esposta, i riferimenti allo stato ecologico vanno intesi come riferimenti al potenziale ecologico. Tali sistemi possono basarsi su determinate specie o gruppi di specie rappresentativi dell'elemento qualitativo nel suo complesso.

(ii) Ai fini della classificazione dello stato ecologico e per assicurare la comparabilità dei sistemi di monitoraggio, i risultati conseguiti in ciascuno Stato membro in base al sistema applicato sono espressi come rapporti di qualità ecologica. Questi rapportano i valori dei parametri biologici riscontrati in un dato corpo idrico superficiale a quelli constatabili nelle condizioni di riferimento applicabili al medesimo corpo. Il rapporto è espresso come valore numerico compreso tra 0 e 1: i valori prossimi a 1 tendono allo lo stato ecologico elevato, quelli prossimi a 0 allo stato ecologico cattivo.

(iii) Per ciascuna categoria di acque superficiali, ogni Stato membro suddivide la gamma dei rapporti di qualità ecologica nel sistema di monitoraggio in cinque classi, che spaziano dallo stato ecologico elevato a quello cattivo, come definito al punto 1.2, assegnando un valore numerico a ciascuna delimitazione tra le classi. Il valore corrispondente alla delimitazione tra stato "elevato" e "buono" e quello tra stato "buono" e "sufficiente" sono fissati mediante l'operazione di intercalibrazione descritta in appresso.

(iv) La Commissione contribuisce all'operazione di intercalibrazione al fine di assicurare che le classi siano delimitate secondo le definizioni normative di cui al punto 1.2 e siano comparabili tra i vari Stati membri.

(v) In questo contesto la Commissione agevola tra gli Stati membri uno scambio di informazioni che consenta di individuare, in ciascuna ecoregione della Comunità, la serie di siti che formerà la rete di intercalibrazione. Questa è composta di siti selezionati all'interno della gamma dei tipi di corpo idrico superficiale presenti in ciascuna ecoregione. Per ogni tipo di corpo idrico superficiale selezionato, la rete comprende almeno due siti corrispondenti al valore di delimitazione fra le definizioni normative di stato "elevato" e "buono" e almeno due siti corrispondenti a quello tra "buono" e "sufficiente". I siti sono selezionati mediante una perizia di esperti basata su ispezioni congiunte e su tutte le altre informazioni disponibili.

(vi) Ogni sistema di monitoraggio degli Stati membri è applicato ai siti della rete di intercalibrazione che si trovano nell'ecoregione interessata e contemporaneamente appartengono a uno dei tipi di corpo idrico superficiale cui il sistema è destinato a norma dei requisiti della presente direttiva. I risultati conseguenti a

quest'applicazione sono utilizzati per fissare i valori numerici relativi alle corrispondenti delimitazioni tra le classi in ciascun sistema di monitoraggio degli Stati membri.

(vii) Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione compila una bozza di registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione, che potrà essere adattato secondo le procedure di cui all'articolo 25. Il registro definitivo dei siti è compilato entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva ed è pubblicato a cura della Commissione.

(viii) La Commissione e gli Stati membri completano l'operazione di intercalibrazione entro 18 mesi dalla pubblicazione del registro definitivo.

(ix) I risultati dell'operazione di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri sono pubblicati a cura della Commissione entro sei mesi dal completamento dell'operazione stessa.

1.4.2 Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato e del potenziale ecologici

(i) Per le varie categorie di acque superficiali, lo stato ecologico del corpo idrico in questione è classificato in base al più basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico e fisico-chimico relativamente ai corrispondenti elementi qualitativi classificati secondo la prima colonna della tabella qui riportata. Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri forniscono una mappa che riporta la classificazione dello stato ecologico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato nella seconda colonna della medesima tabella per rispecchiare la classificazione dello stato ecologico del corpo idrico.

Classificazione dello stato ecologico	**Schema cromatico**
elevato	blu
buono	verde
sufficiente	giallo
scarso	arancione
cattivo	rosso

(ii) Per i corpi idrici fortemente modificati o artificiali, lo stato ecologico del corpo idrico in questione è classificato in base al più basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico e fisico-chimico relativamente ai corrispondenti elementi qualitativi classificati secondo la prima colonna della tabella qui riportata. Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri forniscono una mappa che riporta la classificazione del potenziale ecologico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato, per i corpi idrici artificiali, nella seconda colonna della medesima tabella e, per quelli fortemente modificati, nella terza.

Classificazione del potenziale ecologico	Schema cromatico	
	Corpi idrici artificiali	**Corpi idrici fortemente modificati**
buono e oltre	rigatura uniforme verde e grigio chiaro	rigatura uniforme verde e grigio scuro
sufficiente	Rigatura uniforme giallo e grigio chiaro	rigatura uniforme giallo e grigio scuro
scarso	Rigatura uniforme arancione e grigio chiaro	rigatura uniforme arancione e grigio scuro
cattivo	Rigatura uniforme rosso e grigio chiaro	rigatura uniforme rosso e grigio scuro

(iii) Gli Stati membri indicano inoltre, con un punto nero sulla mappa, i corpi idrici per cui lo stato o il buon potenziale ecologico non è stato raggiunto a causa del mancato soddisfacimento di uno o più degli standard di qualità ambientale fissati per il corpo idrico in questione relativamente a determinati inquinanti sintetici e non sintetici (secondo il regime di conformità previsto dallo Stato membro).

1.4.3 Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato chimico

Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale fissati nell'allegato IX, all'articolo 21 e ai sensi di altri pertinenti atti normativi comunitari che fissano standard di qualità ambientale è classificato "in buono stato chimico". In caso negativo, il corpo è classificato come corpo cui non è riconosciuto il buono stato chimico.

Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri forniscono una mappa che indica lo stato chimico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato nella seconda colonna della tabella qui riportata per rispecchiare la classificazione dello stato chimico del corpo idrico.

Classificazione dello stato chimico	Schema cromatico
buono	blu
mancato conseguimento dello stato buono	rosso

2. ACQUE SOTTERRANEE

2.1 Stato quantitativo delle acque sotterranee

2.1.1 Parametro per la classificazione dello stato quantitativo

Regime di livello delle acque sotterranee

2.1.2 Definizione di stato quantitativo

Elementi	**Buono stato**
Livello delle acque sotterranee	Il livello di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è tale che la media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili. Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da: - impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici specificati all'articolo 4 per le acque superficiali connesse; - comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque - recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo; Inoltre, alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono verificarsi, su base temporanea o permanente, in un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso alcuna tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa determinare siffatte intrusioni.

2.2 Monitoraggio dello stato quantitativo delle acque sotterranee

2.2.1 Rete di monitoraggio del livello delle acque sotterranee

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee è istituita a norma dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8. Essa è progettata in modo da fornire una stima affidabile dello stato quantitativo di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei, compresa la stima delle risorse idriche sotterranee disponibili. Gli Stati membri inseriscono nel piano di gestione del bacino idrografico una o più mappe che riportano la rete di monitoraggio delle acque sotterranee.

2.2.2 Intervallo spaziale tra i siti di monitoraggio

La rete si articola in sufficienti punti di monitoraggio rappresentativi per stimare il livello delle acque sotterranee di ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, tenuto conto delle variazioni del ravvenamento a breve e lungo termine e in particolare:

– per i corpi idrici sotterranei che si ritiene rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, fissa un intervallo spaziale tra i punti di monitoraggio sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni e degli scarichi sul livello delle acque sotterranee;

– per i corpi idrici sotterranei le cui acque sotterranee fluiscono attraverso la frontiera di uno Stato membro, designa sufficienti punti di monitoraggio per stimare la direzione e la velocità del flusso di acque sotterranee attraverso la frontiera dello Stato membro.

2.2.3 Frequenza temporale del monitoraggio

La frequenza dei rilevamenti deve essere sufficiente a permettere di stimare lo stato quantitativo di ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, tenuto conto delle variazioni del ravvenamento a breve e lungo termine. In particolare:

– per i corpi idrici sotterranei che si ritiene rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, è fissata una frequenza delle misurazioni sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni e degli scarichi sul livello delle acque sotterranee;

– per i corpi idrici sotterranei le cui acque sotterranee fluiscono attraverso la frontiera di uno Stato membro, è fissata una frequenza delle misurazioni sufficiente a stimare la direzione e la velocità del flusso di acque sotterranee attraverso la frontiera dello Stato membro.

2.2.4 Interpretazione e presentazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee

I risultati ottenuti grazie alla rete di monitoraggio per un corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei sono utilizzati per calcolare lo stato quantitativo del corpo o dei corpi in questione. Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa basata sulla conseguente constatazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:

buono - verde

scarso - rosso.

2.3 Stato chimico delle acque sotterranee

2.3.1 Parametri per la determinazione dello stato chimico delle acque sotterranee

Conduttività

Concentrazioni di inquinanti

2.3.2 Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee

Elementi	**Buono stato**
Generali	La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti: - sotto indicate non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo - non superano gli standard di qualità applicabili **all'inquinamento di origine antropica** ai sensi di altri atti normativi comunitari**, comprese le direttive del Consiglio 97/57/CE e 98/8/CE**; - non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo
Conduttività	Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.

2.4 Monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee

2.4.1 Rete di monitoraggio delle acque sotterranee

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee è istituita a norma dei requisiti degli articoli 7 e 8. Essa è progettata in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico e da rilevare eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo agli inquinanti.

In base alla caratterizzazione e alla valutazione dell'impatto svolte a norma dell'articolo 5 e dell'allegato II, gli Stati membri definiscono un programma di monitoraggio di sorveglianza per ciascun periodo cui si applica un piano di gestione del bacino idrografico. I risultati del programma sono utilizzati per elaborare un programma di monitoraggio operativo da applicare per il restante periodo coperto dal piano.

Il piano riporta le stime sul livello di attendibilità e precisione dei risultati ottenuti con i programmi di monitoraggio.

2.4.2 Monitoraggio di sorveglianza

Obiettivo

Il monitoraggio di sorveglianza è finalizzato a

– integrare e convalidare la procedura di valutazione dell'impatto;

– fornire informazioni utili per la valutazione delle tendenze a lungo termine risultanti sia da mutamenti delle condizioni naturali che dall'attività dell'uomo.

Selezione dei siti di monitoraggio

È selezionato un numero sufficiente di siti di monitoraggio per:

– i corpi classificati a rischio in base alla caratterizzazione effettuata a norma dell'allegato II,

– i corpi che attraversano una frontiera degli Stati membri.

3.4.1.13. Selezione dei parametri

In tutti i corpi idrici sotterranei selezionati il monitoraggio riguarda tutti i parametri fondamentali seguenti:

– tenore di ossigeno

– valore del pH

– conduttività

– nitrati

– ione ammonio.

Per i corpi che, in base all'allegato II, si ritiene rischino pesantemente di non raggiungere lo stato buono il monitoraggio riguarda anche i parametri indicativi dell'impatto delle pressioni in questione.

I corpi idrici transfrontalieri sono controllati rispetto ai parametri utili per tutelare tutti gli usi cui è destinato il flusso di acque sotterranee.

2.4.3 Monitoraggio operativo

3.4.1.14. Obiettivo

Il monitoraggio operativo è effettuato nei periodi che intercorrono tra due programmi di monitoraggio di sorveglianza, al fine di:

– constatare lo stato chimico di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei classificati a rischio;

– rilevare le eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo alla concentrazione di inquinanti.

3.4.1.15. Selezione dei siti di monitoraggio

Il monitoraggio operativo è effettuato su tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei che, in base alla valutazione dell'impatto di cui all'allegato II e al monitoraggio di sorveglianza, risulta rischino di non conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4. I siti di monitoraggio sono selezionati anche previa valutazione della rappresentatività dei dati ivi rilevati rispetto alla qualità del corpo o corpi idrici sotterranei interessati.

3.4.1.16. Frequenza temporale del monitoraggio

Il monitoraggio operativo è effettuato nei periodi che intercorrono fra due programmi di monitoraggio di sorveglianza a una frequenza sufficiente a rilevare gli impatti delle pressioni in questione, e comunque almeno una volta l'anno.

2.4.4 Rilevamento delle tendenze riguardo agli inquinanti

Per rilevare le eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo alla concentrazione degli inquinanti, e per invertirle, gli Stati membri si valgono dei dati ottenuti sia con il monitoraggio di sorveglianza che con quello operativo. È stabilito un anno o periodo di riferimento rispetto al quale calcolare le tendenze rilevate. Queste sono calcolate per un corpo idrico sotterraneo o, se del caso, per un gruppo di corpi idrici sotterranei. L'inversione di una tendenza deve essere statisticamente dimostrata e deve essere dichiarato il grado di attendibilità associato al rilevamento.

2.4.5 Interpretazione e presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee

Per stabilire lo stato, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all'interno di un corpo idrico sotterraneo sono aggregati per il corpo nel suo complesso. Fatte salve le direttive applicabili, perché a un corpo idrico sotterraneo sia riconosciuto lo stato buono relativamente ai parametri chimici per i quali la normativa comunitaria fissa standard di qualità ambientale:

– deve essere calcolata la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun punto **di monitoraggio significativo** del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei;

– **Per** ~~la media così calcolata per tutti i punti di monitoraggio del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei deve~~ dimostrare che gli standard **applicabili alle acque sotterranee** sono soddisfatti, **il 70% delle medie deve rientrare nei valori prescritti** ~~come prescritto~~ dalla direttiva corrispondente.

Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa dello stato chimico delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:

buono - verde

scarso - rosso.

Gli Stati membri indicano inoltre con un punto nero sulla mappa i corpi idrici sotterranei cui è impressa, riguardo alle concentrazioni di un qualsiasi inquinante, una tendenza ascendente significativa e duratura dovuta all'impatto di un'attività umana. L'inversione di una di queste tendenze è segnalata sulla mappa da un punto blu.

Tali mappe sono incorporate nel piano di gestione del bacino idrografico.

2.5 Presentazione dello stato delle acque sotterranee

Gli Stati membri inseriscono nel piano di gestione del bacino idrografico una mappa che riporta, per ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, sia lo stato quantitativo che quello chimico, secondo lo schema cromatico prescritto ai punti 2.2.4 e 2.4.5. Gli Stati membri possono evitare di fornire mappe distinte in applicazione dei punti 2.2.4 e 2.4.5, ma in tal caso devono inoltre indicare sulla mappa prevista al punto 2.4.5,

secondo i requisiti di cui al medesimo punto, i corpi cui è impressa una tendenza ascendente significativa e duratura riguardo alla concentrazione di un qualsiasi inquinante o l'eventuale inversione di una tale tendenza.

_____

ALLEGATO VI

ELENCHI DEGLI ELEMENTI DA INSERIRE NEI PROGRAMMI DI MISURE

Parte A

Misure richieste ai sensi delle seguenti direttive:

i. direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione

i. direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici [45]

iii. direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla direttiva 98/83/CE

iv. direttiva 96/82/CEE sugli incidenti rilevanti (Seveso) [46]

v. direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale [47]

vi. direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione [48]

vii. direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane

viii. direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari

ix. direttiva 91/676/CEE sui nitrati [49]

x. direttiva 92/43/CEE sugli habitat

xi. direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

---

45 GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

46 GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

47 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

48 GU L 181 del 8.7.1986, pag. 6.

49 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Parte B

Segue un elenco non tassativo delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico nell'ambito del programma di misure istituito dall'articolo 11, paragrafo 4.

i. provvedimenti legislativi

ii. provvedimenti amministrativi

iii. strumenti economici o fiscali

iv. accordi negoziati in materia ambientale

v. riduzione delle emissioni

vi. codici di buona prassi

vii. ricostituzione e ripristino delle zone umide

viii. riduzione delle estrazioni

ix. misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità

x. misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico

xi. progetti di costruzione

xii. impianti di desalinizzazione

xiii. progetti di ripristino

xiv. ravvenamento artificiale delle falde acquifere

xv. progetti educativi

xvi. progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione

xvii. altre misure opportune

ALLEGATO VII

PIANI DI GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

A. I piani di gestione dei bacini idrografici comprendono i seguenti elementi.

1. Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico, a norma dell'articolo 5 e dell'allegato II. Essa include:

1.1. Per le acque superficiali:

- rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici,
- rappresentazione cartografica delle ecoregioni e dei tipi di corpo idrico superficiale presenti nel bacino idrografico,
- segnalazione delle condizioni di riferimento per i tipi di corpo idrico superficiale.

1.2. Per le acque sotterranee:

- rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici sotterranei.

2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, comprese:

- stime sull'inquinamento da fonti puntuali,
- stime sull'inquinamento da fonti diffuse, con sintesi delle utilizzazioni del suolo,
- stime delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, estrazioni comprese,
- analisi degli altri impatti antropici sullo stato delle acque.

3. Specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette, come prescritto dall'articolo 6 e dall'allegato IV.

4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini dell'articolo 8 e dell'allegato V e rappresentazione cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati a norma di dette disposizioni per verificare lo stato delle:

4.1. Acque superficiali (stato ecologico e chimico).

4.2. Acque sotterranee (stato chimico e quantitativo).

4.3. Aree protette.

5. Elenco degli obiettivi ambientali fissati a norma dell'articolo 4 per acque superficiali, acque sotterranee e aree protette, compresa in particolare la specificazione dei casi in cui è stato fatto ricorso all'articolo 4, paragrafi 3, 4, 5 e 6 e alle informazioni connesse imposte da detto articolo.

6. Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico prescritta dall'articolo 5 e dall'allegato III.

7. Sintesi del programma o programmi di misure adottati a norma dell'articolo 11, compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4.

7.1. Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque.

7.2. Relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico in base all'articolo 9.

7.3. Sintesi delle misure adottate per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 7.

7.4. Sintesi dei controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque, con rimando ai registri e specificazione dei casi in cui sono state concesse esenzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera d).

7.5. Sintesi dei controlli decisi per gli scarichi in fonti puntuali e per altre attività che producono un impatto sullo stato delle acque a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e f).

7.6. Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera g), scarichi diretti nelle acque sotterranee.

7.7. Sintesi delle misure adottate a norma dell'articolo 16 sulle sostanze prioritarie.

7.8. Sintesi delle misure adottate per prevenire o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale.

7.8.bis Sintesi delle misure adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, per i corpi idrici che difficilmente potranno soddisfare gli obiettivi fissati dall'articolo 4.

7.9. Particolari delle misure supplementari ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati.

7.10. Particolari delle misure adottate per scongiurare un aumento dell'inquinamento delle acque marine a norma dell'articolo 11, paragrafo 6.

8. Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il distretto idrografico e relativi a determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque, corredato di una sintesi del contenuto.

9. Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del piano.

10. Elenco delle autorità competenti in base all'allegato I.

11. Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1, in particolare dettagli sulle misure di controllo adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e f) e sugli effettivi dati del monitoraggio raccolti a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V.

B. Il primo e i successivi aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico comprendono anche quanto segue:

1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti alla versione precedente del piano di gestione, compresa una sintesi delle revisioni da effettuare a norma dell'articolo 4, paragrafi 3, 4, 5 e 6;

2. valutazione dei progressi registrati per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, con rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio relativi al periodo coperto dal piano precedente, e motivazione per l'eventuale mancato raggiungimento degli stessi;

3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella versione precedente del piano di gestione e non realizzate;

4. sintesi di eventuali misure supplementari temporanee adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5 successivamente alla pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del bacino idrografico.

ALLEGATO VIII

ELENCO INDICATIVO DEI PRINCIPALI INQUINANTI

1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico

2. Composti organofosforici

3. Composti organostannici

4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso

5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili

6. Cianuri

7. Metalli e relativi composti

8. Arsenico e relativi composti

9. Biocidi e prodotti fitosanitari

10. Materia in sospensione

11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)

12. Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno (e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD, ecc.)

13. Sostanze radioattive prodotte dall'uomo.

ALLEGATO IX

VALORI LIMITE DI EMISSIONE E STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE

I "valori limite" e gli "obiettivi di qualità" stabiliti nell'ambito delle direttive derivate dalla direttiva 76/464/CEE sono considerati, rispettivamente, come valori limite di emissione e standard di qualità ambientale ai fini della presente direttiva. Essi sono stabiliti dalle direttive di seguito indicate:

i. direttiva sugli scarichi di mercurio (82/176/CEE) [50];

ii. direttiva sugli scarichi di cadmio (83/513/CEE) [51];

iii. direttiva sul mercurio (84/156/CEE) [52];

iv. direttiva sugli scarichi di esaclorocicloesano (84/491/CEE) [53],

v. direttiva sugli scarichi di talune sostanze pericolose (86/280/CEE) [54].

---

[50] GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29.
[51] GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1.
[52] GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49.
[53] GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11.
[54] GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16.

ALLEGATO X

ELENCO DELLE SOSTANZE PRIORITARIE

ALLEGATO XI

MAPPA A

Sistema A: Ecoregioni relative a fiumi e laghi

1. Regione iberica - Macaronesia
2. Pirenei
3. Italia, Corsica e Malta
4. Alpi
5. Balcani occidentali dinarici
6. Balcani occidentali greci
7. Balcani orientali
8. Altipiani occidentali
9. Altipiani centrali
10. Carpazi
11. Bassopiani ungheresi
12. Regione del mar Nero
13. Pianure occidentali
14. Pianure centrali
15. Regione baltica
16. Pianure orientali
17. Irlanda e Irlanda del Nord
18. Gran Bretagna
19. Islanda
20. Altre terre boreali
21. Tundra
22. Fennoscandia
23. Taiga
24. Caucaso
25. Depressione caspica



MAPPA B

Sistema A: Ecoregioni relative ad acque di transizione ed acque costiere

1. Oceano Atlantico
2. Mare di Norvegia
3. Mare di Barents
4. Mare del Nord
5. Mar Baltico
6. .Mare Mediterraneo

